

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

**SCUOLA DI SCIENZE SOCIALI
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA**



Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza

TESI DI LAUREA

**STORIA DI UN PROCESSO:
L'OMICIDIO DI PIER PAOLO PASOLINI**


LA RELATRICE:

Chiar.ma Prof.ssa MAURA FORTUNATI

LA CANDIDATA:

GIUSEPPA RITA SAVOIA

ANNO ACCADEMICO 2021 – 2022



PIER PAOLO PASOLINI

Una disperata vitalità, Poesia in forma di rosa, 1964

INDICE

Introduzione.....	3
Capitolo I	
BIOGRAFIA	
§ 1. La famiglia.....	4
§ 2. Gli studi e l’inizio di carriera.....	5
§ 3. La fuga a Roma.....	6
§ 4. La premonizione della sua morte.....	7
Capitolo II	
IL CASO	
§ 1. Il delitto: omicidio Pasolini.....	9
§ 2. Giuseppe Pelosi detto “Pino la rana”.....	10
§ 3. Arresto e prima versione del Pelosi al PM.....	10
Capitolo III	
I PROCESSI	
§ 1. Preambolo ai processi.....	11
§ 2. L’arringa dell’avvocato Guido Calvi di parte civile nel processo di primo grado il 26 aprile 1976.....	11
§ 3. La sentenza del processo di primo grado, 26 aprile 1976.....	14
§ 4. Commento alla sentenza di primo grado.....	33
§ 5. La sentenza del processo della Corte d’Appello, 4 dicembre 1976.....	34
§ 6. Commento alla sentenza della Corte d’Appello.....	51
§ 7. La sentenza della Corte di Cassazione, 26 aprile 1979.....	51
§ 8. Commento alla sentenza della Corte di Cassazione.....	64
Capitolo IV	
ASSERZIONI E OPINIONI AUTOREVOLI	
§ 1. Oriana Fallaci: “Il testimone misterioso”.....	65

§ 2. Le ipotesi del delitto nel processo.....	69
§ 3. Le teorie dell'omicidio al di fuori del procedimento giudiziale.....	70
§ 4. Biografie filmiche su Pasolini.....	72
§ 5. La ritrattazione di Giuseppe Pelosi.....	74
Conclusioni.....	77
Bibliografia.....	78

Introduzione

In concomitanza dei 100 anni dalla nascita e dai 47 anni dalla morte, l'idea di affrontare un tema tanto discusso e così complesso, talvolta perfino logoro, come quello riguardante il destino dell'intellettuale Pier Paolo Pasolini, sembra lasciare ristretto il margine di intervento per un dibattito che, forse, solo il tempo saprà risolvere. Parimenti risulta rischioso avvicinarsi alla Sua figura, il pericolo per chiunque si accosti all'artista in questione, in qualsiasi ambito si faccia riferimento, consiste nel mitizzare eccessivamente un uomo che certamente seppe dimostrare il proprio spessore intellettuale, ma che mostrò anche alcune contraddizioni che difficilmente si prestano ad esser conciliate da principi di rettitudine e integrità morale. Ciononostante, questo elaborato vuole trattare quegli argomenti che trovano origine in un comune sentire, parziale e non certo assoluto, ma che pur appare condiviso: nell'epoca dell'omologazione di massa la diversità e l'identità culturale sembrano principi scarsamente praticabili, destinati a polverizzarsi in favore di un unico modello antropologico esteso all'intero globo.

In passato abbiamo testimonianze di morte tragica per svariati motivi: dissentì Socrate contro l'autorità ateniese, dissentì Giordano Bruno contro la religione, altrettanto fecero Dante e Zola, il Caravaggio la cui morte ancora oggi avvolta dal mistero, dubbi fra politica e criminalità, simile alla fine di Pasolini. Sono questi archetipi dell'intellettuale che si pongono in contrasto con l'autorità politica attraverso l'atto del dissentire.

Per quanto riguarda Pier Paolo Pasolini oltre il dissentire anche nel "palesarsi nell'essere diverso", rischiare fino all'estremo e consapevolmente pagare con la vita.

Nonostante i tre gradi di giudizio, il cui iter giudiziario si concluse in soli tre anni, dal 1976 al 1979, con un solo colpevole. Un caso scabroso da licenziarsi in tempi brevi. Comunque il suo assassinio ha lasciato molte ombre sulla modalità d'esecuzione e mandanti, coincidenza con altri omicidi eccellenti.

P.P.P. ha vissuto all'insegna di una continua sperimentazione esistenziale, ideologica e linguistica.

Capitolo I

BIOGRAFIA

Sommario: 1. La famiglia. – 2. Gli studi e l'inizio di carriera. – 3. La fuga a Roma. – 4. La premonizione della sua morte.



DIPINTO ANNO 1971 DI PASOLINI "CASARSA DELLA DELIZIA"

§ 1. *La famiglia.*

Pier Paolo Pasolini: poeta, saggista, scrittore, giornalista (giornali, riviste, radio, televisione, documentarista), disegnatore e pittore, musicista e compositore, attore, sceneggiatore e regista.

Nasce il 5 marzo del 1922 a Bologna. Primogenito di Carlo Alberto Pasolini tenente di fanteria e di Susanna Colussi maestra elementare, si sposano nel dicembre del 1921 a Casarsa della Delizia, Friuli. Dopodiché gli sposi si trasferiscono a Bologna.

Lo stesso Pasolini dirà di sé stesso: "*Sono nato in una famiglia tipicamente rappresentativa della società italiana: un vero incrocio, un prodotto dell'unità d'Italia. Mio padre discende da un'antica famiglia nobile della Romagna, mia madre, al contrario, proviene da una famiglia di contadini friulani che si sono a poco a poco innalzati, col tempo, alla condizione piccolo-borghese*".

Nel 1925, a Belluno, nasce il secondogenito, Guido. Visti i numerosi spostamenti del padre impegnato nella campagna militare d'Africa, l'unico punto di riferimento della famiglia Pasolini rimane Casarsa della Delizia, paese natio della mamma Susanna.

Pier Paolo vive con la madre un rapporto di simbiosi, mentre si accentuano i contrasti col padre.

Guido ha una sorta di venerazione per il fratello, ammirazione che lo accompagnerà fino al giorno della sua tragica morte. Avvenimento che segnerà per tutta la vita Pasolini.

Guido con il nome di battaglia partigiano Ermes, si aggrega alla divisione partigiana "Osoppo - Friuli", che opera sui monti della Carnia. Nel febbraio del 1945 assieme ai suoi compagni viene catturato e massacrato dai titini (comunisti legati ai reparti di Josip Broz Tito presidente della ex Jugoslavia), il suo corpo viene occultato dentro le foibe presso le malghe di Porzus.

La famiglia Pasolini saprà delle circostanze della tragica morte solo a conflitto terminato. La morte di Guido avrà effetti devastanti per la famiglia Pasolini, soprattutto per la madre, distrutta dal dolore. Il rapporto tra Pier Paolo e la madre diviene così ancora più stretto, mentre il ritorno dalla prigionia dal Kenya del padre peggiora i rapporti tra loro, Carlo Alberto Pasolini non sopporta, non capisce, non se ne fa ragione delle ideologie e della ostentata omosessualità del figlio¹.

§ 2. *Gli studi e gli inizi di carriera.*

Pasolini nel paese di Conegliano durante gli anni del liceo dà vita, insieme a Luciano Serra, Franco Farolfi, Ermes Parini e Fabio Mauri, ad un gruppo letterario per la discussione di poesie.

Partecipa inoltre alla realizzazione di un'altra rivista, «*Stroligut*», con altri amici letterati friulani, con i quali crea «*Academiuta di lenga frulana*». L'uso del dialetto rappresenta un tentativo di privare la Chiesa dell'egemonia culturale sulle masse.

Scoppia la Seconda guerra mondiale, periodo estremamente difficile per lui, espresso nelle sue lettere. Viene arruolato sotto le armi a Livorno, nel 1943 ma, all'indomani dell'8 settembre disobbedisce all'ordine di consegnare le armi ai tedeschi e fugge. Dopo vari spostamenti in Italia torna a Casarsa. La famiglia Pasolini decide di recarsi a Versuta, al

¹ Poeta delle ceneri, poema bio-bibliografico scritto da Pier Paolo Pasolini incluso in Bestemmia e pubblicato da Garzanti, edizione 1993

di là del Tagliamento, luogo meno esposto ai bombardamenti degli alleati e agli assedi tedeschi. Qui insegna ai ragazzi frequentanti i due anni del ginnasio.

Conclude gli studi liceali e, a soli 17 anni si iscrive all'Università di Bologna, facoltà di lettere laureandosi nel 1945, discutendo una tesi su Giovanni Pascoli intitolata «Antologia della Lirica pascoliana» (introduzione e commenti) con voto 110 su 110 e lode.

Trova lavoro d'insegnante nella scuola media di Valvasone, in provincia di Udine.

In questi anni comincia la sua militanza politica. Nel 1947 si avvicina al P.C.I.², cominciando la collaborazione al settimanale del partito «Lotta e lavoro». Diventa segretario della sezione di San Giovanni di Casarsa, ma non viene visto di buon occhio nel partito e, soprattutto, dagli intellettuali comunisti friulani. Le ragioni del contrasto sono linguistiche. Gli intellettuali "organici" scrivono servendosi della lingua del Novecento, mentre Pasolini scrive con la lingua del popolo senza fra l'altro cimentarsi per forza in soggetti politici. Agli occhi di molti tutto ciò risulta inammissibile: molti comunisti vedono in lui un sospetto disinteresse per il realismo socialista, un certo cosmopolitismo e un'eccessiva attenzione per la cultura borghese. È l'unico periodo in cui Pasolini s'impegna attivamente nella lotta politica, anni in cui scriveva e disegnava manifesti di denuncia contro il costituito potere democristiano³.

§ 3. *La fuga a Roma.*

Il 15 ottobre del 1949 viene segnalato ai Carabinieri di Cordovado per corruzione di minorenni. Sulla sola denuncia venne condannato ed emarginato dalla politica di destra e di sinistra, prima ancora dello svolgersi del processo conclusosi con la condanna.

Viene espulso dal P.C.I., perde il posto di insegnante, decide allora di fuggire da Casarsa, dal suo Friuli, spesso mitizzato, insieme alla madre si trasferisce a Roma.

I primi anni romani sono difficilissimi, proiettato in una realtà del tutto nuova e inedita quale quella delle borgate romane. Sono tempi d'insicurezza, di povertà, di solitudine.

Pasolini, piuttosto che chiedere aiuto ai letterati che conosce, cerca di trovarsi un lavoro da solo. Tenta la strada del cinema, ottenendo la parte di generico a Cinecittà, fa il correttore di bozze e vende i suoi libri nelle bancarelle rionali.

² Partito Comunista Italiano: formatosi durante la guerra partigiana e sciolto nel 1991 in occasione del XX Congresso Nazionale.

³ Biografia di Pier Paolo Pasolini a cura di Graziella Chiarocorsi, Oscar Mondadori, edizione 1993.

Finalmente, grazie al poeta abruzzese Vittori Clemente trova lavoro in qualità d'insegnante in una scuola di Ciampino.

Sono gli anni in cui, nelle sue opere letterarie, trasferisce la mitizzazione delle campagne friulane nella cornice disordinata delle borgate romane, viste come centro della storia, da cui prende spunto un doloroso processo di crescita. Nasce il mito del sottoproletariato romano⁴.

§ 4. *La premonizione della sua morte.*

La premonizione della sua morte viene da lui descritta nei romanzi «*Ragazzi di vita*»⁵ e «*Una vita violenta*»⁶.



Nel 1955 viene pubblicato da Garzanti il romanzo «*Ragazzi di vita*», che ottiene un vasto successo, sia di critica che di lettori. Il libro è ambientato nella Roma periferica, i personaggi sono adolescenti che si prostituiscono per soldi e non per indole omosessuale. Mondo che lo scrittore conosce bene perché assiduo frequentatore e fruitore di questa tipologia di prestazioni.

Il giudizio della cultura ufficiale della sinistra, in particolare del P.C.I., in gran parte è negativo⁷: il libro viene definito intriso di “gusto morboso, dello sporco, dell’abbietto, dello scomposto, del torbido”.

⁴ Nella teoria marxistica per indicare gli strati più bassi e disagiati della popolazione, incapaci di partecipare all’impegno politico.

⁵ *Ragazzi di vita*, romanzo, Garzanti (Gli elefanti), edizione 1955.


⁶ *Una vita violenta*, romanzo, Garzanti (Gli elefanti), edizione 1959.

⁷ Luciana Castellina, politica di sinistra, giornalista, co-fondatrice de “Il Manifesto”1955, critica a Pasolini.

La Presidenza del Consiglio (nella persona dell'allora ministro degli interni, Fernando Tambroni⁸) promuove un'azione giudiziaria contro Pasolini e Livio Garzanti Editore. Il processo dà luogo all'assoluzione “*perchè il fatto non costituisce reato*”. Il libro, per un anno tolto alle librerie, viene dissequestrato.

Pasolini diventa uno dei bersagli preferiti dai giornali di cronaca nera: viene accusato di reati al limite del grottesco, favoreggiamento per rissa e furto; rapina a mano armata ai danni di un bar limitrofo e a un distributore di benzina a San Felice Circeo.

Nel 1959 viene pubblicato da Garzanti il romanzo «*Una vita violenta*», che nel 1962 diretto dall'artista si realizza in film. In questo libro (che sembra una continuazione del primo) narra la drammatica storia di Tommaso adolescente borgatario, che oltre a compiere furti di tanto in tanto si prostituisce allo scopo di ostentare ricchezza agli amici e parenti, si rende colpevole dell'omicidio del suo



cliente occasionale. Alla figura del protagonista Tommaso s'identifica il borgatario prostituito Giuseppe Pelosi unico condannato per l'omicidio di Pasolini, avvenuto la notte fra l'uno e il due novembre 1975, 20 anni dopo la pubblicazione di «*Ragazzi di vita*».

⁸ Fernando Tambroni: coalizione DC, III legislatura, giuramento il 26 marzo 1960, dimissioni il 19 luglio 1960.

Capitolo II

IL CASO

Sommario: 1. Il delitto: omicidio Pasolini. – 2. Giuseppe Pelosi detto “Pino la rana”. – 3. Arresto e prima versione del Pelosi al PM.

§ 1. Il delitto: omicidio Pasolini.



La mattina del 2 novembre 1975⁹, sul litorale romano ad Ostia in Via dell'Idroscalo, nel terreno incolto, trasformato in un campo di calcio con due rudimentali porte di rete metallica ma anche luogo di prostituzione dei ragazzi borgatari. Una donna, Maria Teresa Lollobrigida, scopre il cadavere di un uomo. Sarà l'attore Ninetto Davoli a riconoscere il corpo di Pier Paolo Pasolini.

Nella notte i carabinieri fermano un giovane, Giuseppe Pelosi, detto "Pino la rana"¹⁰ alla guida di una Giulietta 2000 GT che risulterà di proprietà proprio di Pasolini.

Il ragazzo, interrogato dai carabinieri di fronte all'evidenza dei fatti, confessa l'omicidio. Racconta di aver incontrato lo scrittore presso la Stazione Termini, dopo una cena in un ristorante, di aver raggiunto il luogo del ritrovamento del cadavere; lì, secondo la versione di Pelosi, il poeta avrebbe tentato un approccio sessuale, e vistosi respinto, avrebbe reagito violentemente: da qui, la reazione del ragazzo.



⁹ “Assassinato Pasolini, è stato colpito alla testa con una tavola. Poi travolto con l'auto. L'assassino ha confessato. Ha diciassette anni.”, Il Messaggero, 3 novembre 1975.

¹⁰ Sul punto, cfr. Cap. II § 2.

§ 2. Giuseppe Pelosi detto “Pino la rana”.



Roma 28 giugno 1958 – 20 luglio 2017. Vissuto nella frazione di Setteville di Guidonia, non lontano da Roma, ha frequentato la scuola fino alla 2° media¹¹. Noto alla polizia come “ragazzo di vita”, cioè dedito a espedienti, piccoli furti e prostituzione maschile.

§ 3. Arresto e prima versione del Pelosi al PM.

Nella notte del 2 novembre il Pelosi viene arrestato¹², dopodiché interrogato dal PM e nella prima deposizione dichiara che «il 1° novembre 1975 alle ore 22:30 in Roma, di fronte alla stazione Termini in piazza dei Cinquecento, assieme ad alcuni amici di cui dichiara falsamente di non ricordarsi i nomi, (scoperti e riconosciuti in seguito dalle indagini degli inquirenti) si recano presso al bar - Tabaccheria Dei (nota anche come *Gambrinus*) per consumare un tè, all’uscita nota uno dei suoi amici che contratta con un uomo (Pier Paolo Pasolini) seduto alla guida della sua auto un Alfa Romeo Giulia GT 2000.



L’amico rifiuta la prestazione, a questo punto P.P.P. chiede a Pelosi, che accetta»¹³.

¹¹ Giuseppe Lo Bianco e Sandra Rizza, *Profondo nero. Mattei, De Mauro, Pasolini Un'unica pista all'origine delle stragi di stato*, Milano, Chiarelettere, 2009

¹² “Un giovane di borgata che è diventato assassino”, L’Unità, 3 novembre 1975.

¹³ Il Processo a Pino Pelosi per l’assassinio di Pier Paolo Pasolini, archivio ‘900, 1976.

Capitolo III

I PROCESSI

Sommario: 1. Preambolo ai processi. – 2. L’arringa dell’avvocato Guido Calvi di parte civile nel processo di primo grado 26 aprile 1976. – 3. La sentenza del processo di primo grado, 26 aprile 1976. – 4. Commento alla sentenza di primo grado. 5. – La sentenza del processo della Corte d’Appello, 4 dicembre 1976. – 6. Commento alla sentenza della Corte d’Appello. – 7. La sentenza della Corte di Cassazione, 26 aprile 1979. – 8. Commento alla sentenza della Corte di Cassazione.

§ 1. *Preambolo ai processi.*

Nei tre gradi di giudizio si portano alla luce retroscena inquietanti. Si ipotizza il concorso di terzi nell’omicidio, ma purtroppo non si arriverà mai ad accertare con chiarezza la dinamica del delitto¹⁴.

Pino Pelosi viene condannato, unico colpevole per l’omicidio di Pasolini.

In primo luogo, s’introduce l’arringa dell’avvocato Guido Calvi¹⁵, il quale definisce atipica la rinuncia alla costituzione di parte civile, inoltre ritiene la motivazione della stessa esaustiva in tutti gli atti del processo di merito.

§ 2. *L’arringa dell’avvocato Guido Calvi di parte civile nel processo di primo grado 26 aprile 1976.*

La parte civile ritira la sua costituzione, le ragioni che inducono la parte civile a ritirare la sua costituzione possono trovare spiegazioni solo ricordando le motivazioni che determinarono inizialmente la scelta di essere partecipi di questo procedimento penale. Certamente più semplice, e anche sostenuta da valide e comprensibili argomentazioni, sarebbe stata la scelta di astenersi dalla costituzione di parte civile. La vita e l’opera di Pasolini sono state arrestate tragicamente e la loro perdita, per i familiari, per gli amici, per il mondo della cultura, non poteva in alcun modo trovare compensi. Né tanto meno poteva esservi proporzione o semplice rapporto tra il dolore e lo sgomento provati e la ricerca di una rivalse, sia pure processuale, nei confronti di un assassino, così miserevole e abietto nella sua sordida insania. Solamente chi non l’ha mai voluto o potuto conoscere, chi ha

¹⁴ Giancarlo de Cataldo, *Morte di Pasolini a Ostia un mistero senza fine*, in “La Repubblica”, 27 febbraio 2022.

¹⁵ Guido Calvi (Pescara, 17 luglio 1940) è un avvocato, politico e docente universitario italiano.

odiato lui e la sua cultura, chi lo ha stimato con invidia malcelata, chi ha sperato da sempre che per sempre la sua voce fosse chiusa nel silenzio, ha potuto ricordare e giudicare Pasolini esclusivamente alla luce degli ultimi e drammatici istanti della sua esistenza. Era, dunque, semplice rifiutare quegli ultimi istanti e il giudizio che su essi sarebbe stato espresso. Ma così non è stato. Si è voluto invece essere presenti così come Pasolini avrebbe deciso: «ho sempre pagato, sono andato disperatamente in fondo a tutto. Ho fatto molti errori, ma certo non ho rimpianti». È ciò che scriveva in una poesia del 1969: «della nostra vita sono insaziabile - perché una cosa unica al mondo non può mai essere esaurita»¹⁶, senza acrimonia o iattanza, ma con l'umiltà della coscienza che solo Pasolini avrebbe potuto difendere o spiegare appieno se stesso.

La parte civile ha scelto di collaborare con la giustizia, solamente perché la verità, o almeno quella parte di verità, della sua morte, non fosse ancora una volta travolta, mistificata dal risentimento dalla incomprendimento.

Si è voluto offrire ai giudici e alla opinione pubblica i dubbi e le certezze circa quanto accadde la notte del 2 novembre. Si è voluto provare la volontarietà dell'omicidio ed esporre le ragioni che ci inducono a ritenere che Giuseppe Pelosi non fosse solo e che gli elementi obiettivi raccolti in istruttoria possono essere compiutamente valutati solo in presenza di una pluralità di esecutori. In tutto ciò l'attenzione, la serenità, l'obiettività e l'intelligenza di tutto il Tribunale, a cominciare dal suo Presidente, sono stati di conforto e di aiuto.

Si ritiene che, per ora, il nostro compito sia terminato.

Vogliamo che Pelosi sia condannato, ma non spetta più a noi chiedere come e in quale misura la pena sia concretata. Abbiamo fatto tutto ciò che ci è stato possibile per dimostrare la responsabilità dell'imputato e dei suoi complici. Tuttavia, la pena che sarà irrogata ci è estranea e la sua valutazione preclusa, poiché Pelosi "è" di *questo* processo, "è" di *questo* Tribunale, mentre la memoria di Pasolini appartiene a noi tutti perché "è" di un'altra realtà.

L'unica e ultima richiesta che resta è dettata dalla insoddisfazione per la parzialità della verità accertata. Il Tribunale decide ora su quanto è stato portato a sua

¹⁶ «*Uno dei tanti epiloghi*», poesia di Pier Paolo Pasolini, 2 settembre 1969, pubblicata nel 2002 da Garzanti, collana classici e poesie.

conoscenza. Restano i complici ancora ignoti, questi appartengono a un capitolo del processo che altri giudici dovranno riaprire e continuare.

Non possiamo ritirare la costituzione di parte civile senza aver dato prima una valutazione, sia pur sintetica, sui punti del processo che reputiamo fondamentali. Tale scelta, infatti, è legata al momento formale della costituzione stessa, considerando quanto eccezionale e dolorosa sia stata la riflessione giudiziaria sulla morte di Pasolini. Il ritiro della parte civile non attiene all'accertamento delle responsabilità penali del Pelosi, anzi esso avviene proprio perché tale accertamento, a nostro parere, è stato acclarato in modo inequivoco, ed è attuato sulla soglia della irrogazione della pena e della richiesta del risarcimento. Di qui la necessità, in questa sede, di puntualizzare il nostro convincimento sui temi della maturità dell'imputato e delle modalità del delitto, uno dei momenti centrali in questo processo è, senz'altro dubbio, l'analisi circa la "maturità" dell'imputato. Su questo tema giuristi, psicologi, intellettuali anche stranieri, si sono impegnati pubblicamente in riflessioni che, non sempre, hanno offerto contributi positivi a una chiara impostazione del quesito che in sede processuale è stato posto. In ogni caso, crediamo debba essere premesso che l'art. 98 cod. pen.¹⁷, pur inserito in un quadro normativo notoriamente autoritario e conservatore, rappresenta un segno di sicura e alta civiltà giuridica. Non si dimentichi, infatti, che in altri Paesi il minore può essere punito financo con la pena di morte mediante ghigliottina¹⁸. Ciò detto, riteniamo che il problema debba essere riproposto e valutato sulla base dei criteri interpretativi propri ed esclusivi dello specifico ambito nel quale il concetto di incapacità d'intendere e di volere è posto. L'art. 85 cod. pen., dopo aver ribadito e ampliato il principio di stretta legalità secondo cui «nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile», dichiara: «è imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere». L'art. 98 cod. pen., poi, afferma che «il minore degli anni

¹⁷ Art. 98 codice penale, *minore degli anni diciotto*: è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; in questo caso la pena è diminuita.

¹⁸ Arabia Saudita, Iran, Sudan e Yemen continuano a emettere ed eseguire condanne a morte nei confronti di persone che hanno meno di 18 anni al momento del reato, fonte Google wikipedia Italia.

18 è imputabile se nel momento in cui ha commesso il fatto aveva la capacità di intendere e di volere».

Il quesito al quale il Tribunale deve rispondere è questo. E questo è anche l'ambito entro il quale i periti possono e debbono operare nel coadiuvare l'attività dei giudici¹⁹.

§ 3. *Sentenza del processo di primo grado, 26 aprile 1976.*

Passando all'esame dei fatti contestati al Pelosi, rileva, innanzitutto il collegio la necessità di una attenta disamina di tutti gli elementi di causa per una più puntuale ricostruzione di una vicenda che appare per molti aspetti oscura. È vero che esiste in atti la confessione piena dell'imputato, ma tale confessione non esime il Tribunale dal ricercare la verità sostanziale. Anche in presenza di una confessione è sempre necessario che il collegio giudicante esamini tutti gli elementi acquisiti agli atti per non lasciarsi fuorviare da ciò che viene interessatamente rappresentato ma per controllare se effettivamente ciò che viene ammesso corrisponda in pieno ai fatti realmente accaduti e ciò non solo nel presente procedimento, troppo emotivamente vissuto dall'opinione pubblica per la notorietà della vittima. Ritiene anzi il collegio di dover rilevare come la notorietà della vittima abbia reso particolarmente arduo e difficile il suo compito di ricerca della verità. Il clamore che l'episodio ha avuto sulla stampa, le interpretazioni non sempre obiettive e documentate che sono state proposte, la prospettazione di versioni contrastanti non basate su una "lettura" delle risultanze ma solo sulla scelta aprioristica di una verità di comodo, il settario schierarsi pro o contro una tesi in funzione di preconcepite opinioni politiche.

Tutto ciò ha certamente resa più confusa sin dal primo momento l'indagine, inquinando quella serena atmosfera di ricerca della verità che era indispensabile in un caso così delicato. È questo il clima che ha favorito il sorgere di testimonianze fantasiose, di rivelazioni interessate, di auto o etero accuse sostanzialmente pubblicitarie di ricostruzioni mitomani degli avvenimenti. Il Tribunale non ritiene di dover neppure prendere in considerazione, anche solo al fine di confutarlo, tutto

¹⁹ Pier Paolo Pasolini, Centro studi Casarsa della Delizia, archivi e risorse, 26 aprile 1976.

questo ciarpame processuale, per basare il suo giudizio esclusivamente su quei dati obiettivi che pur emergono in modo cospicuo dalle risultanze istruttorie.

È solo da aggiungere che nessun serio contributo probatorio alla ricostruzione della verità può venire dalla “versione alternativa” proposta dal settimanale “L’Europeo”, i cui giornalisti, su richiesta della difesa del Pelosi, sono stati ascoltati come testimoni al dibattimento. I predetti giornalisti non hanno ritenuto di poter rivelare l’identità delle loro fonti di informazione, per cui il Tribunale non è assolutamente in grado di valutare direttamente – come sarebbe necessario – l’attendibilità delle dichiarazioni che si assume essere state effettuate dai predetti giornalisti. Potrebbe trattarsi di persone interessate allo sviamento delle indagini o di mitomani, per cui nessun conto può farsi di dichiarazioni rese in una simile situazione e non controllate né controllabili. Del resto, i racconti così come riportati appaiono quanto meno fantasiosi e pertanto insuscettibili di alcuna utilizzazione, anche se fossero stati proposti nel corso del procedimento in osservanza di precise regole processuali.

Resta pertanto, come ricostruzione diretta delle vicende che avvennero la sera del 1° novembre all’Idroscalo di Ostia, solo la versione data dal Pelosi. In mancanza di testimonianze dirette che suffraghino o contraddicano tale versione, il necessario riscontro può essere effettuato solo sulla base degli altri elementi probatori esistenti in atti e sulla base della stessa congruenza in tutte le sue parti delle deposizioni rese dall’imputato. La versione dei fatti data dal Pelosi si incardina su tre punti fondamentali: «ero solo; ho reagito a una aggressione del Pasolini che pretendeva da me prestazioni sessuali che non intendevo concedere; quando, a seguito della colluttazione, ho visto il Pasolini a terra rantolante, sono stato preso dal terrore e sono fuggito con la macchina senza accorgermi di passare con l’auto sul corpo accasciato a terra»²⁰.

Appare opportuno esaminare distintamente le tre proposizioni, per vedere se trovino riscontro negli elementi processuali o se, invece, siano decisamente contrastate dalle risultanze di causa.

²⁰ Sul punto cfr. § 3, Cap. II.

Ritiene il collegio che dagli atti emerga in modo imponente la prova che quella notte all'idroscalo il Pelosi non era solo. Esistono infatti sia prove positive che dimostrano in modo inequivocabile che quanto meno un'altra persona era presente al fatto, sia elementi indiziari univoci e concordanti, desumibili dalle risultanze probatorie e peritali, che confortano tale tesi.

Al momento del fermo del Pelosi da parte dei Carabinieri di Ostia venne rinvenuto sul sedile posteriore dell'auto del Pasolini un golf verde. Tale golf non apparteneva sicuramente al Pasolini²¹ né al Pelosi, che al momento del fatto indossava altri indumenti, né può ritenersi che il golf verde sia uno "straccio" usato dal Pasolini per pulire parti della macchina: ciò sia perché il golf – pur avendo delle macchie sul dorso – non presenta affatto le caratteristiche di uno straccio ma piuttosto quelle di un normale indumento usato anche se un po' logoro; sia perché la Chiarcoffi, che pur esaminò la macchina e il suo contenuto poco prima che il Pasolini la prendesse nella sera fatale, ha escluso di aver mai visto nella macchina il golf verde; infine, perché il golf venne rinvenuto dai Carabinieri Cuzzupè e Guglielmi sul sedile posteriore dell'auto insieme al giubbotto e al maglione del Pelosi e del Pasolini. Comunque, fosse il golf sul sedile posteriore o fosse nel porta-bagagli, deve in ogni caso riconoscersi che costituisce sicuramente prova della presenza di una persona diversa dal Pasolini e dal Pelosi.

Nella macchina è stato rinvenuto²² un plantare per scarpa destra. Tale plantare non era certamente nella macchina del Pasolini prima della notte del 1° novembre perché la Chiarcoffi ha dichiarato di aver pulito e ordinato la macchina del cugino la mattina del 31 ottobre e, se avesse rinvenuto un simile oggetto, lo avrebbe sicuramente notato e buttato via. Il plantare non appartiene inoltre al Pasolini perché da un esame delle scarpe dello stesso appare evidente che la scarpa destra presenta all'interno lo stesso stato d'uso proprio della scarpa sinistra, il che non si sarebbe verificato se nella destra fosse stato inserito un plantare e nella sinistra no; né può ritenersi che il plantare appartenga al Pelosi, perché lo stesso non ha mai

²¹ Dichiarazione in istruttoria e in dibattimento di Graziella Chiarcoffi scrittrice e attrice cugina di P.P.P. che condivideva l'appartamento con lui e la zia Susanna, madre dell'artista.

²² Repertato come risulta dalla missiva in data 15 novembre 1975 della Legione Carabinieri di Ostia Lido.

né affermato di far uso di plantare né richiesta la restituzione del plantare rinvenuto nella macchina che pure gli doveva essere utile per ben camminare. Deve pertanto ritenersi che il plantare appartenga a una terza persona non identificata, la quale ebbe a togliersi la scarpa, e quindi il plantare, per pulire la scarpa dal fango (o dal sangue) dimenticando nella confusione necessariamente conseguente alla commissione del delitto di recuperare l'oggetto.

Il Pelosi, quando si fermò con il Pasolini nella macchina all'Idroscalo, aveva con sé un pacchetto di sigarette Marlboro e l'accendino, ma dopo l'arresto il Pelosi fece ricercare dal Cuzzupè e dal Vitali Luigi oltre all'anello anche le sigarette e l'accendino che non vennero rinvenuti nella macchina. Ora, dovendosi ovviamente escludere che i due predetti oggetti siano potuti cadere fuori della macchina, dato che erano nel portaoggetti della stessa, l'unica spiegazione logica che può darsi alla loro scomparsa è che qualcun altro nella confusione li abbia presi e portati via con sé. Ma questo indica chiaramente che all'Idroscalo doveva esserci almeno una terza persona, non potendosi altrimenti essersi volatilizzati gli oggetti suddetti.

Dai rilievi fotografici, nonché dal sopralluogo effettuato dalla Polizia scientifica e dalla Squadra mobile, emerge che sul terreno dell'area di rigore sulla parte sinistra del rudimentale campo di calcio esistevano delle impronte di scarpe sicuramente non lasciate né dalle scarpe del Pasolini né dalle scarpe del Pelosi. Mentre infatti le scarpe del Pelosi e del Pasolini hanno la suola liscia, le impronte evidenziate, accanto ad altre di scarpe con suola e tacco liscio, sono sicuramente appartenenti a scarpe con suola gommata, probabilmente scarpe da tennis. È da escludersi che le impronte fotografate possano essere state lasciate sul terreno dai ragazzi che giocarono a pallone nella mattinata del 2 novembre. I rilievi, come si evince dal verbale, sono stati effettuati alle ore 7.30 e comunque prima che arrivassero sul posto i ragazzi che poi giocarono a palla: ciò emerge chiaramente dalle dichiarazioni rese in dibattimento dal dott. Masone, dal dott. Marieni, da Solimene²³ e da altri. Oltretutto gli ufficiali di Polizia giudiziaria hanno tutti concordemente escluso che i ragazzi vestiti per giocare a calcio abbiano invaso la zona ove vennero ritrovate e fotografate le impronte suindicate. Le impronte in

²³ Periti del pubblico ministero.

questione sono state pertanto lasciate nella notte stessa in cui avvenne l'aggressione al Pasolini, insieme a numerose altre impronte (teste Solimene) che chiaramente indicano come nell'area di porta, e cioè molto vicino alla macchina del Pasolini, vi sia stato un notevole movimento di persone. Inoltre, il fatto che gli stivaletti di Pasolini furono rinvenuti incrostati di fango, mentre non vennero rinvenute in altri luoghi dello spiazzo altre impronte di scarpe, dimostra che il Pasolini a un certo momento di quella notte si trovò nell'area di porta e che conseguentemente le impronte di scarpa con suola di gomma furono lasciate dai suoi aggressori, così come le impronte di soles lisce, evidenti nella fotografia debbono essere state lasciate dal Pasolini. Ma se ciò è vero deve riconoscersi che oltre al Pelosi e al Pasolini vi era sicuramente almeno un'altra persona che calzava scarpe da tennis o comunque con suola gommata.

Sul tetto della macchina del Pasolini, dalla parte del passeggero, sono state rinvenute delle incrostazioni rossastre che, secondo le indagini peritali sono di sangue del Pasolini.

Tali incrostazioni, che la perizia definisce "piccole e tenui", non possono essere state depositate sul tetto della macchina del Pasolini stesso. Questo perché:

- se la testa di Pasolini avesse battuto sul tetto della macchina si sarebbero trovate insieme alle tracce ematiche anche tracce di capelli, presenti in quasi tutti i reperti;
- se il sangue fosse schizzato direttamente dal capo del Pasolini le tracce ematiche sarebbero state assai più consistenti, data la notevole fuoriuscita di sangue dal capo del Pasolini documentata dalla camicia profondamente intrisa di sangue;
- se il Pasolini durante l'aggressione si fosse appoggiato all'auto, più vistose avrebbero dovute essere le tracce lasciate e non quelle "piccole e tenui" rinvenute dai periti, proprio perché il Pasolini era inzuppato di sangue e la lotta a ridosso della macchina avrebbe necessariamente dovuto far rinvenire altre tracce.

Né può dimenticarsi che, secondo la versione del Pelosi, il Pasolini non ebbe mai ad avvicinarsi all'auto dopo l'inizio della colluttazione, per cui deve escludersi che la traccia sia stata lasciata dal Pasolini stesso. Ma allora la "piccola e tenue"

incrostazione di sangue deve essere stata “trasportata” indirettamente dall’aggressore il quale, nella colluttazione, si era sporcato le mani con il sangue di Pasolini. E la posizione della incrostazione, sul tetto in corrispondenza della parte posteriore della portiera destra, fa ritenere che ciò sia avvenuto a opera di soggetto che, istintivamente, si è appoggiato con una mano sul tetto dell’auto, mentre con l’altra apriva la portiera per entrare nella macchina. Il che è assai verosimile anche tenendo conto delle caratteristiche dell’Alfa 2000 GT la cui altezza massima della carrozzeria è di mm 1315 per cui è normale che chi si debba chinare per aprire la portiera ed entrare nell’abitacolo appoggi una mano sul tetto che si presenta più basso della persona eretta. Si può pertanto ritenere che chi entrò nella macchina dalla parte dello sportello di sinistra aveva le mani sporche di sangue a seguito della lotta sostenuta col Pasolini. Ma tale persona non poteva essere il Pelosi. Deve ritenersi sicuro che il Pelosi, secondo quanto egli stesso ha affermato e secondo quanto è nella logica delle cose, guidò l’auto del Pasolini dall’Idroscalo alla fontanella posta sul lungomare di Ostia. Ora, se fosse stato il Pelosi che, con le mani sporche di sangue, nella confusione del momento cercò di entrare nella macchina prima dalla parte del posto del passeggero e poi dalla parte della guida, si sarebbero dovute trovare altre tracce di sangue del Pasolini sia sullo sportello di destra sia principalmente sul volante dell’auto. Nessuna macchia di sangue del Pasolini venne invece trovata sul volante. E allora due sole ipotesi sono possibili: o Pelosi aveva le mani sporche di sangue ed entrò nella macchina dalla parte del passeggero, mentre altra persona guidò la macchina nella fase del sormontamento del corpo di Pasolini e poi fino alla fontanella ove il Pelosi si lavò (ma sembra poco probabile che anche i complici del Pelosi siano arrivati con lui fino alla fontanella) o il complice con le mani sporche di sangue si sedette al posto del passeggero aprendo lo sportello di sinistra mentre il Pelosi, che non aveva le mani sporche di sangue, si sedette alla guida della macchina. In un caso come nell’altro appare sicuro che insieme al Pelosi entrò nella macchina altra persona che con lui aveva partecipato all’aggressione.

È accertato che il Pasolini, prima di essere colpito allo scroto, di stramazzone a terra esanime e di essere quindi sormontato dalla macchina, riportò diverse lesioni che, se pure non ne causarono la morte, provocarono una violenta emorragia di

sangue. Lo dimostra la imponente imbibizione di sangue della camicia di Pasolini, le notevoli chiazze di sangue sulle tavolette e sul bastone, lo strappo di capelli, le stesse caratteristiche delle ferite alla testa e cioè in una zona fortemente vascolarizzata. Deve pertanto ritenersi che, a seguito delle lesioni, non vi fu una semplice fuoriuscita di sangue bensì vi furono veri e propri “schizzi” di sangue. Ora, se la colluttazione fosse avvenuta solo tra il Pasolini e il Pelosi, come quest’ultimo sostiene, vi dovevano essere necessariamente, sulle mani e sui vestiti del Pelosi, cospicue macchie di sangue. Deve pertanto ritenersi che non fu solo il Pelosi ad avere la colluttazione con il Pasolini, perché altrimenti egli avrebbe dovuto necessariamente avere sulle mani e sugli indumenti più rilevanti macchie di sangue. In una colluttazione tra due soggetti, a meno che uno non sia gravemente menomato sul piano fisico, è impossibile che solo uno dei contendenti riporti gravi ferite mentre l’altro esca praticamente indenne dalla lotta. Nel caso di specie invece il Pasolini ha riportato rilevanti lesioni, con abbondante perdita di sangue, mentre il Pelosi non ha subito significativi traumi. Eppure, il Pasolini, come è notorio, non era un vecchio cadente incapace di organizzare una qualche difesa: era agile, aveva un fisico asciutto, praticava lo sport, giocava ancora a calcio in partite ufficiali. È vero che il Pelosi ha affermato di avere riportato nella colluttazione diverse lesioni, ma all’esame peritale è risultato che “la maggior parte dei rilievi è stata indirizzata da atteggiamenti soggettivi che tendevano a localizzare in varie parti del corpo zone asserite dolenti”. All’esame obiettivo queste zone non hanno dimostrato alterazioni apprezzabili né tanto meno ripercussioni funzionali di qualsivoglia natura. I periti obiettivamente hanno potuto rilevare soltanto la ferita lacero-contusa nella regione frontale alta, in via di cicatrizzazione, la lievissima escoriazione in corrispondenza della coda del sopracciglio sinistro, l’altrettanto lievissima escoriazione superficiale lineare sul margine dell’avambraccio destro, la sfumata area ecchimotica sulla faccia mediale del sesto superiore dello stesso avambraccio, la piccola escoriazione in corrispondenza della regione dorsale della falange prossimale del terzo dito della mano sinistra, la tenue ecchimosi alla superficie mediale della coscia destra nella quale si inserivano tre escoriazioni puntiformi. In sostanza l’unica lesione di un

qualche rilievo e di un qualche interesse traumatologico può essere considerata quella a carico della regione frontale alta.

Ma in ordine a questa che costituisce l'unica vera lesione riportata dal Pelosi i periti hanno rilevato che il mezzo contusivo non poteva avere una larga superficie e che esso ha esercitato la sua efficacia lesiva, in ogni caso di modesta entità, in senso trasversale. Il Pelosi ai Carabinieri di Ostia e al Pronto Soccorso dell'Ospedale disse di aver riportato la lesione battendo la testa contro il volante dell'auto durante la fuga: tale mezzo contundente presenta effettivamente una superficie stretta e può aver operato in senso trasversale e non sagittale. Deve anche aggiungersi che solo una ferita riportata all'interno della macchina durante la fuga può spiegare appieno le piccole tracce di sangue di Pelosi rinvenute all'interno della macchina, sulla tappezzeria della stessa verso l'alto, davanti al volante. Un'altra lesione di un certo rilievo è stata successivamente riscontrata dai periti a seguito dell'annullamento della prima indagine radiografica sul naso: è stato infatti accertato che il Pelosi presenta «esiti di frattura incompleta senza spostamento dell'osso nasale di destra funzionalmente irrilevante», poiché è stato accertato che il Pelosi urtò con il capo sul volante dell'auto, come egli stesso ha affermato e come è stato comprovato da quanto sopra detto, deve ritenersi che anche la lesione al naso possa essere conseguenza di quel trauma.

Comunque, anche a voler far risalire la frattura alla colluttazione con il Pasolini a cui del resto sicuramente il Pelosi in qualche modo ha partecipato, resta il fatto che la modestia del complessivo quadro lesivo riscontrato sul Pelosi, specie se in relazione all'imponente quadro lesivo riscontrato sul Pasolini, mal si concilia con l'ipotesi di un duello a due, con violento e reciproco scambio di colpi. Oltre tutto sul luogo della lotta sono stati trovati un bastone e due parti di una unica tavola divisa al primo colpo in due tronconi, entrambi utilizzabili come arma di offesa: è seriamente pensabile che, ove la lotta si fosse svolta solo tra il Pasolini e il Pelosi, quest'ultimo abbia avuto la possibilità di utilizzare tutti e tre i mezzi contundenti, tutti sporchi del sangue di Pasolini, il primo non ebbe mai la possibilità di impossessarsi di uno dei mezzi per organizzare un minimo di difesa colpendo il suo aggressore? La differenza tra le lesioni subite dal Pasolini e la sostanziale mancanza di lesioni sul Pelosi può spiegarsi solo ritenendo che non vi

fu una colluttazione a due ma una aggressione di più persone nei confronti di un uomo solo.

Le lesioni riportate dal Pasolini e il luogo in cui vennero ritrovati i vari reperti escludono nel modo più sicuro che i fatti si siano svolti così come li ha rappresentati il Pelosi e danno nello stesso tempo una significativa prova della necessaria presenza sul posto di più persone.

Deve, innanzitutto, in proposito rilevarsi che la camicia di Pasolini, profondamente intrisa del suo sangue, venne ritrovata sul retro dell'area di porta, a una notevole distanza dal luogo in cui Pasolini venne rinvenuto esanime. È anche da aggiungere che il Pelosi ha sempre decisamente escluso di aver raccolto la maglietta intrisa di sangue del Pasolini e di averla spostata, il che fa ritenere che la camicia venne tolta dal Pasolini stesso, o al Pasolini da altri, nella parte dello spiazzo vicino alla porta dove era parcheggiata l'auto. Ora, poiché la maglietta del Pasolini era profondamente imbevuta di sangue, deve ritenersi che una prima fase della colluttazione, con violenta emorragia ematica da parte del Pasolini, avvenne sicuramente nelle vicinanze o proprio nella area di porta (è sintomatico che in questa area vennero, come sopra detto, – rinvenute numerose impronte di scarpe diverse) e che questa prima fase non è immediatamente collegata con la seconda fase che si sviluppò nei pressi della baracca del Buttinelli.

Ma, se tutto ciò è vero, non solo “salta” completamente la ricostruzione dei fatti fatta dal Pelosi ma prende consistenza la ipotesi che le ferite inferte al Pasolini nella prima fase dell'aggressione siano state prodotte da corpi contundenti diversi da quelli rinvenuti sul posto e repertati. Non può esser stata infatti utilizzata nella prima fase la tavoletta con la scritta “Buttinelli” sia perché la tavola era collocata molto lontano dal luogo ove la prima fase della aggressione avvenne, sia principalmente perché numerosi frammenti del legno della tavoletta sono stati rinvenuti sul terreno sottostante il tronco del cadavere e nelle immediate vicinanze dello stesso. Non appare probabile neppure l'uso del bastone nella prima fase, sia perché la friabilità dello stesso mal si concilierebbe con il pesante quadro emorragico che pure il Pasolini dovette presentare quando si tolse la camicia per tamponare le ferite, sia perché il bastone venne sicuramente usato nella seconda fase. Ma se il bastone, che sicuramente dovette spezzarsi al primo colpo perché

una parte non è quasi sporca di sangue, si rompe nella seconda fase, è da escludere che abbia potuto operare nella prima fase producendo al Pasolini quelle notevoli ferite da cui uscì una così copiosa quantità di sangue. Deve pertanto necessariamente concludersi ritenendo che nella prima fase dell'aggressione, che si svolse nei pressi della porta di calcio, altri mezzi produttivi di lesioni vennero usati, mezzi che non sono stati rinvenuti e che conseguentemente debbono esser stati portati via da persone diverse dal Pelosi. Deve inoltre rilevarsi che altri elementi portano a ritenere che anche mezzi diversi da quelli rinvenuti sul posto e repertati abbiano prodotto le lesioni riscontrate sul Pasolini e non siano riconducibili al sormontamento della macchina. Le lesioni fratturative alle falangi (due fratture e una lussazione) poco verosimilmente possono esser state procurate da un bastone estremamente friabile e da due tavolette del peso di 765 grammi una e di 700 grammi l'altra. È pertanto assai probabile sulla base di queste lesioni che a provarle siano stati mezzi di maggiore consistenza di quelli rinvenuti, e questo elemento, collegato con quello precedentemente analizzato, dà la sicurezza della presenza di altri corpi contundenti e quindi di altre persone.

Vi sono, infine, altri due elementi desunti dalle lesioni e dalla dinamica degli avvenimenti ricostruita sulla base dei rapporti in atti che fanno ritenere la presenza di una pluralità di altre persone al momento dell'aggressione al Pasolini. Se il bastone e le tavolette furono usati nei pressi della baracca del Buttinelli, e ciò è comprovato dagli elementi sopra indicati, deve escludersi che siano stati usati dalla stessa persona in momenti successivi e deve invece ritenersi che furono tutti usati contestualmente da una pluralità di persone. Secondo la tesi del Pelosi, nella zona ove poi cadde esanime il Pasolini, lo stesso venne prima colpito dal bastone che si ruppe; poi il Pelosi buttò via il bastone, raccolse la tavoletta, colpì con questa il Pasolini, la ruppe, continuò a colpire con l'altro moncone di tavoletta.

Ma, se ciò fosse stato vero, il bastone si sarebbe dovuto trovare per lo meno qualche metro distante dal luogo ove successivamente stramazza il Pasolini, mentre il pezzo del bastone che colpì più pesantemente la vittima fu rinvenuto proprio sotto il corpo della stessa. È infatti evidente che Pasolini non poteva, in una colluttazione a due, rimanere immobile sullo stesso posto attendendo che il suo aggressore, momentaneamente sfornito di un'arma, si chinasse, raccogliesse la

tavoletta e ricominciasse a colpirlo. Delle due ipotesi l'una: o Pasolini era in fuga rincorso dal Pelosi o era in corso un avvinghiamento tra Pelosi e Pasolini e allora quest'ultimo avrebbe potuto approfittare del periodo in cui il Pelosi aveva buttato il bastone ed era chinato per raccogliere la tavoletta per soverchiarlo e per impedirgli di prendere la tavoletta e ricominciare a colpirlo.

In realtà nessuna delle due ipotesi appare accettabile.

Assai più logica appare invece l'ipotesi che il Pasolini, mentre stava fuggendo, venne raggiunto da più persone che, dopo averlo fermato per i capelli, iniziarono a colpirlo tanto con il bastone che con la tavoletta e, probabilmente, anche con altri mezzi contundenti, come sopra rilevato.

Il secondo elemento che fa presumere la esistenza di una pluralità di persone è dato dalla lesione che in sede peritale è stata così descritta: «ampia soffiatura ecchimotica all'emiscroto destro estesa al versante infero-laterale destro del terzo mediale del pene con zona escoriativa di cm 2 circa localizzata al centro della superficie anteriore dell'emiscroto medesimo» e che, sempre secondo i periti, è stata cagionata dalla «applicazione violenta di un mezzo contusivo che ha agito sulla regione determinando una infiltrazione emorragica anche del piano profondo». Una simile lesione non può certo essere stata cagionata se il Pasolini era in fuga rincorso dal Pelosi, né se vi era una colluttazione a breve distanza tra due contendenti più o meno avvinghiati, come è la lotta descritta dal Pelosi. La precisione e la violenza del calcio inferto ai testicoli, che, come affermano i periti, provocò una sensibile riduzione della capacità di difesa del soggetto, fa presumere non solo che il calcio costituì l'atto terminale della seconda fase di aggressione ma anche che esso venne assestato da una persona, mentre altre tenevano ferma la vittima perché subisse il colpo di grazia.

È provato, dal rinvenimento di un pezzo del bastone sotto il corpo del Pasolini, che bastone e tavolette sono state usate nella fase che si è svolta vicino alla baracca del Buttinelli. Anche il Pelosi riconosce ciò, aggiungendo che, quando la colluttazione ebbe termine per l'abbattimento del Pasolini, egli "d'istinto" raccolse i pezzi della tavoletta e il paletto e li buttò vicino alla macchina. Ora, a parte l'evidente stranezza di un ragazzo terrorizzato che, volendo scappare dal luogo ove vi è stata una così grave colluttazione, si attarda al buio alla ricerca

delle tavolette e del paletto e li porta tutti insieme senza minimamente macchiarsi di sangue gli abiti di cui pure le tavole erano assai imbevute, deve rilevarsi che il paletto venne rinvenuto a una notevole distanza dalle due tavolette a 56 metri dal cadavere, mentre le tavolette erano a 90 metri dallo stesso.

Non è questa una ulteriore conferma che se il bastone, meno imbrattato di sangue, venne preso e poi buttato dal Pelosi, le due tavolette, che dovettero necessariamente lasciare delle macchie di sangue sulle mani e sugli indumenti di chi li raccolse, vennero prese da una terza persona che le buttò poi più vicino alla macchina?

Un ulteriore elemento che fa ritenere la presenza di più persone sul luogo del delitto, e un loro concerto successivo alla commissione del reato, è dato dal tempo che trascorse tra l'arrivo del Pelosi e del Pasolini all'idroscalo e l'arresto del Pelosi da parte dei Carabinieri sul Lungomare di Ostia.

È accertato che Pasolini e Pelosi lasciarono la trattoria a mezzanotte e cinque e che impiegarono non più di venti minuti per raggiungere l'Idroscalo. Può pertanto ritenersi, anche calcolando la fermata per il rifornimento di benzina, che i due arrivarono all'Idroscalo non oltre mezzanotte e mezza. L'altro dato certo è che il Pelosi venne fermato dai Carabinieri alle ore 1:30.

La domanda che ci si deve rivolgere è se appare pienamente coperto l'arco di un'ora dalla descrizione degli eventi così come l'ha raccontata il Pelosi. Appena giunti – dice il Pelosi – fumai una sigaretta: 5 minuti circa; quindi Pasolini cominciò ad accarezzarmi i genitali e «mi prese il pene in bocca per circa un minuto»: può ritenersi, con criteri di larghezza, che siano trascorsi altri 5 minuti; quindi scesi dalla macchina si iniziò l'aggressione, la fuga, la colluttazione, l'abbattimento del Pasolini, senza alcuna soluzione di continuità ma in modo piuttosto concitato e veloce: al massimo può ritenersi che in questa fase sia stato impiegato un quarto d'ora; corsi quindi alla macchina in preda al terrore, misi in moto l'auto, mi allontanai dall'Idroscalo e mi fermai alla fontanella per lavarmi: in questa fase non poté impiegare più di 5 minuti. Nell'insieme, dunque, può ritenersi che al massimo sia stata impiegata mezz'ora. È seriamente pensabile che un'altra mezz'ora sia stata impiegata dal Pelosi per lavarsi sommariamente e per raggiungere il lungomare vicinissimo alla fontanella, dove la macchina fu vista dai

Carabinieri procedere a 180 km all'ora? Non è invece molto più logico ritenere che il tempo "vuoto" sia stato impiegato per decidere una comune linea di condotta tra le più persone che avevano partecipato all'aggressione?

Certo questo elemento, come tutti gli elementi sopra considerati, da solo non potrebbe avere valore determinante e costituire prova sicura della presenza di più persone: ma la pluralità di elementi tutti gravemente indiziari e tutti concordanti in un unico senso, la imponenza di essi, la univocità della loro direzione, nonché l'esistenza di alcune prove positive della presenza di altre persone, danno, attraverso l'esame globale della situazione, la tranquillante certezza che la proposizione del Pelosi "ero solo" non è affatto veritiera.

Neppure la proposizione del Pelosi «Fui aggredito dal Pasolini e per difendermi doveti colpirlo» trova riscontro negli atti di causa; anzi, è chiaramente smentita da tutte le risultanze probatorie. Appare innanzitutto evidente che, se più persone furono quella sera presenti all'idroscalo e parteciparono all'aggressione del Pasolini, la tesi dell'aggressione subita dal Pelosi diviene automaticamente priva di ogni fondamento. Inoltre, deve rilevarsi come molte delle argomentazioni poste a base della dimostrazione che il Pelosi non era solo valgono comunque a escludere che vi sia stata un'aggressione da parte del Pasolini al Pelosi: basta qui accennare, riportandosi a quanto sopra già detto, alla divisione della colluttazione in due fasi e alla assurdit  che il Pasolini, gi  grondante di sangue e quindi in qualche modo menomato, abbia spontaneamente aggredito nuovamente il Pelosi, dopo averlo rincorso e raggiunto, presso la baracca del Buttinelli; alla ciocca di capelli del Pasolini ritrovata lungo la stradetta, che dimostra come lo stesso mentre fuggiva venne raggiunto e afferrato per i capelli; alla mancanza di significative lesioni sull'aggredito Pelosi mentre rilevanti lesioni furono rinvenute sul corpo del presunto aggressore.

Appare molto strano che il Pelosi, profondamente traumatizzato e sconvolto, come afferma di essere stato, per l'aggressione subita, fermato dai Carabinieri nella imminenza del fatto non abbia raccontato immediatamente di esser stato vittima dell'aggressione di un bruto: ci  avrebbe anche pienamente giustificata l'appropriazione della macchina. Invece, il Pelosi con molta padronanza di s  dice prima ai Carabinieri che la macchina l'aveva avuta in prestito da un amico, poi di

averla rubata davanti a un cinema, senza minimamente accennare alla aggressione a cui si era sottratto.

E nasconde pure di aver subito lesioni durante l'aggressione, affermando, oggi, dice, falsamente, di averle riportate urtando contro il volante della macchina.

Ma la mattina dopo con assoluta tranquillità racconta al primo venuto (un vicino di cella di Casal del Marmo) di aver ammazzato Pasolini, specificando che era in carcere «perché ho ammazzato un uomo e precisamente Pasolini: tanto tra poco lo vengono a sapere; mica sono deficienti quelli». E al Procuratore della Repubblica dà quella versione dei fatti, incentrata sulla subita aggressione, che poi manterrà fino in fondo. Non può non lasciare estremamente perplessi questo modo di fare: sia perché innaturale in chi si sente sicuro di aver agito in stato di legittima difesa, sia perché oggettivamente tende a far ritardare la scoperta del cadavere e lo scattare delle conseguenti ricerche, il che non ha senso per chi ha tutto l'interesse a far emergere al più presto la realtà dell'aggressione. In realtà l'unica logica spiegazione al comportamento tenuto con i Carabinieri è che il Pelosi volesse consentire ai suoi complici di allontanarsi indisturbati facendo perdere le loro tracce, proprio per poter poi avvalorare la tesi predeterminata della aggressione subita. Sulla base dei numerosi elementi di prova raccolti deve pertanto ritenersi non attendibile la versione dei fatti prospettata dall'imputato, e invece accertato che il Pasolini subì una aggressione da parte di più persone restate sconosciute, e che lo stesso Pasolini, dopo essere stato ridotto all'impotenza, fu volontariamente ucciso mediante il sormontamento da parte della sua macchina. Contro una simile ricostruzione del fatto, la difesa del Pelosi muove due obiezioni: nessuno poteva sapere ove il Pasolini avrebbe accompagnato il Pelosi; nessuna causale del delitto è stata individuata e provata.

Le due obiezioni non sembrano rilevanti.

Di fronte a prove precise della presenza di più persone sul luogo del delitto e della loro partecipazione allo stesso, non può essere esclusa tale partecipazione solo perché non si è potuta trovare la prova dell'accordo né si sono potuti identificare i coautori del reato. Deve comunque rilevarsi come anche nella fase precedente all'arrivo del Pelosi e del Pasolini all'Idroscalo esistono molti punti oscuri che lasciano seri dubbi sulla versione data dall'imputato. Pur non conoscendo affatto

gli amici del Pelosi che erano alla Stazione Termini e che, a quel che essi dicono, non erano affatto “ragazzi di vita”, il Pasolini si mostrò nei loro riguardi estremamente diffidente e prudente. Come mai, pur avendo tanta diffidenza nella frequentatissima piazza dei Cinquecento il Pasolini accolse con tanta facilità nella macchina il Pelosi che pur faceva parte di quel gruppo di ragazzi di cui diffidava e che non conosceva affatto secondo l’affermazione di Pelosi?

Non si comprende perché il Seminara entrò nel bar a chiamare il Pelosi perché andasse a parlare con il Pasolini. Quale era il motivo per cui il gruppo ritenne opportuno far conoscere al Pasolini il Pelosi?

Non si comprende bene perché, con quali argomenti e con quali promesse il Pelosi dopo essersi allontanato da piazza dei Cinquecento insieme al Pasolini per una mezz’ora e cioè per un tempo sufficiente ad avere un rapporto, convinse il Pasolini riluttante a tornare in piazza dei Cinquecento e a impegnarsi a riaccomparlo nella tarda notte fino al Tiburtino. E non può non esser fortemente sospetto il particolare, riferito dal Seminara, secondo cui il Pelosi, tornando alla Stazione, avvertì gli amici «di non farsi vedere dall’uomo in macchina». Pelosi doveva conoscere bene la zona dell’Idroscalo per esservi stato altre volte; in sede di interrogatorio dibattimentale il Pelosi ha dichiarato che, volendosi lavare le mani alla fontanella, lasciò la macchina in una traversa vicino alla fontana perché aveva paura che qualcuno vedesse la macchina che aveva rubato, e in sede di ispezione dei luoghi ha specificato che la macchina la posteggiò all’inizio di via delle Caserme, che è una strada che sbocca in piazza Scipione l’Africano ove è collocata la fontanella. Ma poiché via delle Caserme, per chi viene dalla via dell’Idroscalo, è prima della piazza e la fontanella è alla fine della piazza all’angolo della stessa con il Lungomare, il Pelosi, per posteggiare la macchina in via delle Caserme quando ancora non poteva conoscere che alla fine della piazza vi era una fontanella, doveva perfettamente conoscere i luoghi. Ma se il Pelosi conosceva l’Idroscalo (mentre non risulta agli atti che Pasolini conoscesse tale luogo) è assai probabile che il luogo del convegno fu proposto e scelto dal Pelosi e non dal Pasolini, con la conseguente possibilità che il Pelosi abbia comunicato a qualcuno non identificato – al momento in cui tornò alla Stazione – dove si proponeva di andare con Pasolini.

Assai oscura appare anche tutta la vicenda dell'anello rinvenuto sul luogo del delitto e che il Pelosi fece cercare dai Carabinieri. A parte l'ovvia considerazione che in una persona particolarmente agitata per quanto era avvenuto si può comprendere il desiderio di recuperare sigarette e accendino per potersi calmare fumando ma si comprende molto meno il desiderio di recuperare un anello di scarsissimo valore commerciale e di nessun valore affettivo, deve rilevarsi come non sembra possibile che l'anello sia caduto al Pelosi durante la colluttazione. Questo perché l'anello non era affatto largo sul dito del Pelosi appare assurdo che l'anello sia caduto spontaneamente dal dito perché andava strappato dal dito con una certa violenza, dato che era stretto; ma se ciò è vero appare strano che possa essere stato strappato dal Pasolini durante la colluttazione poiché, come si è già visto prima, tale colluttazione avvenne tra più persone e non vi furono avvinghiamenti tra Pasolini e Pelosi perché questi avrebbero lasciato segni vistosi sulla persona e sugli indumenti del Pelosi. Non si può quindi quanto meno escludere che l'anello sia stato tolto dal dito dallo stesso Pelosi e lasciato cadere nelle immediate vicinanze del cadavere per fini che non è possibile in questa sede individuare.

La mancanza di un preciso accertamento della causale del delitto non può portare alla esclusione della responsabilità. In realtà possono farsi varie ipotesi: che si volesse rapinare Pasolini, che gli si volesse dare una lezione per un precedente "sgarbo", che si volesse proteggere il Pelosi alle prime esperienze e che un "protettore" vigilasse su di lui. Non esistono elementi, di fronte al mutismo sul punto del Pelosi, sempre ancorato alla sua versione difensiva originaria, che possano far preferire una delle causali sopra riportate o anche una causale diversa, allo stato non facilmente ipotizzabile.

Resta, comunque, il fatto che gli abbondanti elementi probatori positivi, e l'assoluta inattendibilità della versione dei fatti data dal Pelosi, danno la tranquillante certezza che almeno due persone aggredirono prima e poi volontariamente uccisero il Pasolini, per motivi che non si sono potuti accertare. Potrebbe astrattamente ritenersi, una volta accolta la tesi della presenza di altre persone all'idroscalo, che il Pelosi sia restato estraneo al delitto, semplice spettatore di una drammatica scena in cui altri solo erano i protagonisti. L'ipotesi,

che il collegio si è dovuto porre per scrupolo ricostruttivo, non appare attendibile: perché, sia pure in misura assai limitata, qualche traccia del sangue di Pasolini era sugli indumenti del Pelosi; perché il Pelosi era in possesso della macchina con cui il Pasolini venne ucciso; perché, se avesse solo assistito alla scena, avrebbe dovuto dirlo e non proclamarsi ripetutamente unico uccisore del Pasolini: perché se fosse stato estraneo all'omicidio non avrebbe cercato di coprire i suoi complici affermando ai Carabinieri di aver rubato la macchina e ritardando così la scoperta di un delitto che era per proprio conto pronò a confessare. Ricostruito il fatto, riconosciuto che il Pelosi lo ha commesso, valutata l'esatta configurazione giuridica dei fatti contestati, resta al Tribunale il compito di esaminare, prima di una eventuale affermazione della penale responsabilità dell'imputato, il problema se al momento dei fatti e in ordine agli stessi, il Pelosi fosse o meno imputabile. Il che significa dovere affrontare la complessa questione – che ha dato luogo a profonde dispute dottrinarie e a molte incertezze giurisprudenziali – del significato della formula usata dal legislatore nell'art. 98 cod. pen.

Premesso tutto ciò, deve rilevarsi che i periti hanno ritenuto immaturo sul piano psicologico il Pelosi perché presentava una notevole povertà di contenuti culturali, evidenziata dalla incapacità di uscire dal particolare per esprimere una valutazione critica della situazione. Hanno affermato i periti in dibattimento che «malgrado le nostre domande non è emerso un suo concetto sulla funzione del lavoro, della giustizia, della vita politica, della scuola, il tutto era ridotto al contingente senza alcun giudizio critico», anche se hanno pure ammesso che «il ragazzo è in grado di dare alcuni giudizi morali ma riteniamo che questi giudizi non siano tali da raggiungere la maturità che dovrebbe avere in rapporto all'età cronologica». Una superficialità affettiva per carenza affettiva lavata dal soggetto con le figure genitoriali. Una conseguente debole strutturazione dell'Io e delle sue funzioni per una non raggiunta fase della propria identità intesa come consapevolezza del raggiungimento di uno stile individuale. Ritiene il collegio di poter condividere il giudizio dei periti sulla povertà culturale e sulla superficialità affettiva del Pelosi: il problema è però quello di vedere se tale povertà e superficialità sia di così alto livello da escludere del tutto la capacità di intendere il significato antisociale dell'uccisione di un uomo e di essere inconsciamente determinato a un atto di così

rilevante gravità, o se invece essa possa giustificare la diminuzione di pena per la minore età e la concessione di eventuali attenuanti ma non escludere tale capacità. Al riguardo il collegio osserva: che il non essere in grado di concettualizzare la funzione del lavoro, della giustizia, della vita politica, della scuola non implica di necessità una incapacità di valutare il significato della vita e di comprendere l'elementare concetto che non si può privare un uomo di tale bene. Anche perché, se si può non avere una concreta e interiorizzata esperienza del lavoro, della scuola, della giustizia, della vita politica, si ha certamente una profonda esperienza personale di cosa significa vivere e di come la vita debba essere preservata. Questo anche perché l'elementare concetto che la vita è un valore e l'uccisione di un essere umano un disvalore è largamente percepito in ogni ambiente sociale e largamente trasmesso come un punto fermo in una sia pur traballante scala generale dei valori della nostra vita comunitaria: che gli stessi periti hanno riconosciuto che il Pelosi non è assolutamente privo della capacità di formulare o esprimere giudizi etici: ma se una anche elementare capacità sussiste in questo campo non può non riconoscersi che la valutazione negativa della uccisione di un uomo doveva essere presente in un soggetto di quasi diciassette anni e mezzo; che il Pelosi non è affatto apparso tanto sprovvisto culturalmente nel corso del procedimento: ha saputo infatti imbastire con estrema abilità una tesi difensiva che occultasse la realtà di ciò che all'Idroscalo era effettivamente avvenuto e ha mantenuto tale tesi senza cedimenti lungo tutto l'arco dell'istruttoria e del dibattimento; ha mostrato di non lasciarsi sopraffare dagli avvenimenti ma di saperli prevedere e controllare; che le carenze affettive familiari possono aver ritardato un regolare processo di strutturazione dell'Io e di compiuta assunzione di una identità, ma che questo non appare sufficiente a escludere che il Pelosi potesse percepire il significato antisociale dell'atto omicida e fosse in grado di autodeterminarsi in ordine a un fatto di così rilevante gravità.

Come il Tribunale ha accertato, con freddezza venne architettata una abile tesi difensiva che il Pelosi ha saputo mantenere anche di fronte a tutte le contestazioni; non si può pertanto dubitare che l'imputato aveva al momento del fatto quella capacità di intendere e di volere che lo rende pienamente imputabile.

Accertato che il Pelosi ha realmente commesso i delitti ascrittigli e ritenutane la piena imputabilità, occorre infine procedere alla determinazione della pena equa. Deve a tale scopo osservarsi in via preliminare che la compiuta istruttoria dibattimentale ha confermato il fondamento, anche giuridico, delle contestazioni, mettendo in luce che il Pelosi pose in essere comportamenti indirizzati al perseguimento di fini autonomi, e cioè azioni diverse, in momenti diversi. Tali autonome azioni non si inseriscono in un piano criminoso unitario e quindi deve escludersi il vincolo della continuazione tra i vari delitti. Da questo punto di vista deve essere sottolineato che lo stesso furto dell'auto del Pasolini è stato contestato come aggravato solo perché commesso al fine di conseguire l'impunità del delitto di omicidio.

Ne deriva che anche nell'esercizio del potere discrezionale di determinare l'entità della pena i delitti contestati possono essere diversamente considerati. Per l'omicidio, ferma la gravità del reato per tutte le ragioni esposte in precedenza, debbono trovare considerazione alcuni degli elementi già messi in luce nell'affrontare il problema dell'accertamento dell'imputabilità. È pacifico che il Pelosi appartiene a un gruppo sociale di livello culturale abbastanza povero e che nelle dinamiche dei rapporti familiari deve esserci qualche motivo di disturbo che può dar ragione dell'instabilità scolastica prima e lavorativa poi e dell'attività criminosa anteriore a quella che è oggetto del presente procedimento.

Ponendo come base per i delitti di atti osceni e di omicidio la pena, rispettivamente di mesi tre e anni 21 di reclusione, attraverso la concessione delle attenuanti generiche e con la diminuzione della minore età di obbligatoria applicazione, si perviene alla pena rispettivamente di mesi uno e giorni 10 e anni 9 e mesi 4 di reclusione.

Lievemente diverso è il problema della determinazione della pena per il delitto e cioè per il delitto di furto pluriaggravato dell'auto del Pasolini. Per questo reato, infatti, pur rimanendo ferma la concessione delle attenuanti generiche fondata su ragioni di equità, e della diminuzione della minore età, deve innanzi tutto affermarsi che può ritenersi la equivalenza tra attenuanti e aggravanti contestate. Nell'applicare la pena prevista per il furto semplice deve essere tuttavia tenuto

presente che il Pelosi è stato già altre volte arrestato per furto d'auto e che pertanto la sua capacità a commettere tale tipo di reato è abbastanza elevata.

Pena equa stimi, pertanto, quella di mesi due di reclusione e lire 30.000 di multa. La condanna per il più grave delitto di omicidio importa necessariamente anche la pena accessoria della perpetua interdizione dei pubblici uffici ai sensi dell'art. 29 cod. pen. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva.

P.Q.M., Visti gli artt. 483, 488 C.p.p. dichiara Pelosi Giuseppe colpevole del delitto di omicidio volontario in concorso con ignoti, così modificato al capo b) della rubrica, nonché degli altri delitti a lui ascritti e, con la diminuzione della minore età e la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti relative al delitto di furto, lo condanna alla pena complessiva di anni 9 mesi 7 e giorni 10 di reclusione e lire 30.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia. Visto l'art. 29 cod. pen.²⁴. dichiara Pelosi Giuseppe perpetuamente interdetto dei pubblici uffici.

Roma, 26 aprile 1976. Tribunale composto da Alfredo Carlo Moro, Presidente; Giudici: Giuseppe Salomè, Matteo Guarino, Maria Grazia Milone.

§ 4. *Commento alla sentenza di primo grado.*

Considerata la sentenza, si evidenziano quelli che sono i punti chiave del dispositivo. In primo luogo, si nota come i giudici si siano soffermati sull'analisi di elementi che sottolineassero come l'imputato non fosse solo: anzitutto, va ricordata la testimonianza della cugina del Pasolini, Graziella Chiarocorsi, la quale affermava di aver pulito l'auto della vittima la mattina stessa prima dell'omicidio e di non aver visto quello che, invece, hanno rinvenuto gli inquirenti al momento dell'arresto del Pelosi, ovvero un golfino logoro e un plantare di scarpa il cui numero non corrispondeva né al presunto autore del reato né alla vittima. Inoltre, una volta in caserma il Pelosi chiese che gli venissero restituiti il suo pacchetto di sigarette con l'accendino, mai trovati. Un anello rinvenuto ma fuori

²⁴ L'interdizione perpetua dai pubblici uffici si applica quando una persona è condannata all'ergastolo oppure se una persona viene condannata alla reclusione per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni.

dall'automobile; tale contesto fece supporre ai giudici che possibili corresponsabili, prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, avessero sottratto gli oggetti in questione. Ulteriormente a sostegno di questa tesi emerse dai rilievi fotografici come sul luogo del delitto vi fossero delle impronte di scarpe di presunti complici.

La testimonianza autorevole della giornalista Oriana Fallaci non venne presa in considerazione in quanto a causa della deontologia giornalistica non le fu possibile rivelare i nomi delle sue fonti, che si auto-dichiararono correi del delitto.

Nella sentenza, infine, i giudici hanno stabilito la colpevolezza del Pelosi in delitto di omicidio volontario, poiché si era autoaccusato e, visti gli elementi di prova, in concorso con ignoti.

§ 5. Sentenza della Corte d'Appello, 4 dicembre 1976.

In sostanza ogni strada è stata percorsa e tutte le indagini ragionevolmente possibili sono state svolte e hanno avuto esito negativo, come risulta dai relativi atti allegati al processo. Nessun elemento è emerso che potesse essere utilmente fatto oggetto di ulteriori accertamenti da parte del Tribunale, e che possa ora giustificare l'avvio di una attività istruttoria da parte della corte. Non sono ravvisabili, in definitiva, lacune di sorta negli accertamenti compiuti in primo grado, cui occorra rimediare attraverso una rinnovazione di indagini, la quale non soltanto sarebbe quanto mai aleatoria e riferibile, al di fuori della funzione del dibattimento, a oggetti privi di sufficiente concretezza, ma non potrebbe consistere che nella negativa ripetizione di tentativi di ricerca già inutilmente compiuti.

La corte non ritiene di dover procedere a una più estesa analisi dell'intera narrazione dell'imputato, che pure presenta non pochi elementi di inattendibilità, ma di dover prima tentare di accertare se egli abbia agito da solo, come si sostiene nei motivi d'appello, oppure insieme ad altri, come ha affermato la sentenza impugnata.

Quest'accertamento, se dovesse conchiudersi nel secondo senso, sarebbe infatti risolutivo quanto alla natura dolosa del fatto.

Va ancora una volta ribadito che nessun dubbio consistente circa la partecipazione di terzi al delitto trae origine da elementi o da seri sospetti ricavabili da dati diversi

da quelli offerti dal racconto dell'imputato e dall'analisi dei reperti, delle tracce, dei risultati delle perizie: cosicché si tratta di vagliare se questi dati giustificano le deduzioni attraverso le quali il Tribunale è giunto a una ricostruzione del delitto implicante il concorso di altre persone.

Un elemento essenziale di tale ricostruzione è la scissione della vicenda in due fasi ben distinte, la prima delle quali, secondo la sentenza impugnata, si sarebbe svolta vicino alla porta del campo di calcio, la seconda nel luogo in cui il corpo di Pasolini fu ritrovato. A questo riguardo il Tribunale attribuisce determinante valore al rinvenimento della camicia di Pasolini nella prima zona, e inoltre al fatto che sul terreno dell'area di rigore furono rilevate impronte di scarpe con suola gommata (probabilmente scarpe da tennis) sicuramente non appartenenti né a Pelosi né a Pasolini, e insieme a esse altre numerose impronte denuncianti che nell'area della porta vi fu quella notte un notevole movimento di persone.

Vari indizi portano poi a ritenere che il bastone e la tavola siano stati usati soltanto all'ultimo momento. La corte rileva in contrario un primo dato di grande importanza e dal Tribunale taciuto: ed è che nella zona attorno alla porta del campo di gioco e al punto in cui la camicia rimase abbandonata non è stata trovata la minima traccia di sangue. Se si considera che avrebbe dovuto trattarsi, dato lo stato in cui fu rinvenuta la camicia, di perdite di sangue abbondanti, le quali certamente avrebbero lasciato tracce vistose sul terreno, si può subito negare con tutta sicurezza che vi sia stata una prima aggressione nel modo e nel luogo ritenuti dal Tribunale.

Per di più alle impronte di scarpe gommate, le quali avrebbero costituito un elemento di per sé decisivo se si fosse potuto stabilire che furono lasciate contestualmente alla vicenda delittuosa, non è invece possibile attribuire alcun rilievo indiziario. La sentenza impugnata si dà carico di escludere che le impronte potessero essere state lasciate sul terreno dopo il delitto e, in particolare, da un gruppo di ragazzi che giocarono a pallone nella mattinata del 2 novembre, ma quando i rilievi della polizia erano già stati eseguiti; trascura però di domandarsi se non potessero essere state lasciate prima, e precisamente nel corso della giornata festiva del 1° novembre, in cui è probabilissimo che il campo di calcio fosse stato

frequentato da giovani giocatori, come fa ritenere il fatto che sul posto fu rilevata la confusa presenza anche di moltissime altre impronte.

Così stando le cose, e non essendo stato possibile escludere che queste altre numerose impronte fossero state lasciate in ore precedenti e tanto meno attribuirle soltanto a Pelosi e Pasolini, non si può assegnare alle impronte di scarpe gommate, solo perché isolabili per la loro peculiarità alcun significato.

Approfondendo l'analisi delle deduzioni del Tribunale, si deve poi rilevare che appare difficilmente spiegabile perché mai l'uso iniziale di strumenti di offesa più consistenti ed efficaci, che sarebbero stati sufficienti a far stramazze la vittima, avrebbe dovuto essere seguito dall'impiego di strumenti meno efficienti e che peraltro i periti hanno giudicato perfettamente idonei a provocare le lesioni riscontrate. Se ne deduce che la scissione dell'aggressione in due distinte fasi sarebbe resa meno verosimile dall'uso dei mezzi supposti dal Tribunale: ma più in generale essa appare meno verosimile in rapporto all'ipotesi stessa della presenza di più aggressori, i quali è difficile credere che avrebbero concesso a Pasolini una tregua sufficiente per sfilarsi la camicia e asciugarsi il sangue, o ai quali certo più difficilmente egli sarebbe riuscito per qualche tempo a sfuggire. Cosicché l'episodio della camicia, pur restando oscuro per più aspetti, s'accorda meglio con l'ipotesi che Pasolini e Pelosi siano stati soli a fronteggiarsi, e non può essere affatto utilizzato per desumerne la partecipazione di terzi all'aggressione. Gli altri elementi che la sentenza impugnata ha considerato come indizi del concorso di più persone sono i seguenti:

- nell'automobile di Pasolini furono rinvenuti un golf verde e un plantare per scarpa destra non appartenenti né a lui né al Pelosi;
- non furono rinvenuti il pacchetto di sigarette e l'accendisigari che il Pelosi, prima di scendere dall'auto insieme a Pasolini; posò sul portaoggetti situato vicino al cambio;
- sul tetto della macchina furono rinvenute, dalla parte del passeggero, incrostazioni di sangue di Pasolini: nessuna traccia di sangue di Pasolini fu invece rinvenuta dall'altro lato dell'automobile, né, soprattutto sul volante;
- troppo scarse furono le tracce di sangue rimaste addosso a Pelosi, in rapporto all'entità delle emorragie subite da Pasolini e alle modalità della colluttazione

descritte dall'imputato; troppo scarse ugualmente, le lesioni riportate da Pelosi, in confronto a quelle di Pasolini;

– il calcio ai testicoli fu troppo violento e preciso per poter essere stato assestato durante una colluttazione a due svoltasi a distanza ravvicinata;

– un pezzo del paletto e un frammento della tavola furono entrambi trovati sotto il corpo di Pasolini, il che fa pensare a un uso contemporaneo dei due legni da parte di più persone; l'altro pezzo del paletto e i due della tavola furono trovati a notevole distanza fra loro, il che fa pensare che siano stati presi e gettati via da persone diverse, anche perché la tavola, più insanguinata, avrebbe lasciato su Pelosi maggiori tracce di sangue;

– il tempo di circa un'ora fra l'arrivo all'Idroscalo e l'arresto dell'automobile da parte dei Carabinieri non poté essere tutto impiegato nel modo raccontato da Pelosi, il che fa presumere che il tempo vuoto sia stato utilizzato per decidere una comune linea di condotta tra le più persone che avevano partecipato all'aggressione. Ancora una volta gli elementi che potrebbero avere rilevanza decisiva, il plantare e il golf appartenenti a sconosciuti, rinvenuti nell'automobile, si rivelano in realtà privi di valore indiziario. La loro importanza dovrebbe desumersi, nell'argomentazione del Tribunale, dal fatto che la mattina del 31 ottobre la cugina di Pasolini ripulì sommariamente la macchina e non li notò²⁵. Ma è da ritenere che quando fece, secondo le sue parole, "un minimo di pulizia" della vettura (probabilmente, come ha detto in istruttoria, ma non sicuramente, il giorno 31), la teste non vide i due oggetti perché il plantare si trovava in posizione nascosta (cioè sotto il sedile del posto di guida) e perché il golf si trovava nel portabagagli (ove fu rinvenuto al momento dell'ispezione, e non sembra da ritenere più attendibile, come fa il Tribunale, il ricordo dei due Carabinieri che fermarono Pelosi, secondo i quali il golf sarebbe stato sul sedile posteriore insieme agli altri indumenti rinvenuti, giacché non si spiegherebbe perché durante le poche ore precedenti l'ispezione esso soltanto, e non gli altri oggetti di vestiario, sarebbe stato spostato nel bagagliaio). In ogni caso non sarebbe possibile escludere che il plantare e soprattutto il golf siano stati lasciati nell'autovettura da qualche

²⁵ Sul punto cfr. § 3, Cap. III.

accompagnatore di Pasolini dopo la ripulitura da parte della Chiarcossi, cioè nel corso delle giornate del 31 ottobre o dello stesso 1° novembre, durante il quale la macchina, secondo le dichiarazioni istruttorie della stessa Chiarcossi, fu usata due volte prima di sera. Senza dire che ben poco verosimile è che qualcuno abbia potuto togliersi il golf di dosso nella fredda notte del delitto; e inoltre i supposti complici, se veramente avessero freddamente concordato col Pelosi la linea di condotta immaginata dal Tribunale, avrebbero certamente avuto cura di non lasciare loro tracce sull'automobile.

Maggiore rilievo deve essere invece attribuito al mancato rinvenimento, nell'interno dell'autovettura e sul luogo del delitto, dell'accendisigari e del pacchetto di sigarette che Pelosi ha detto di aver lasciato nella macchina e che ricercò subito dopo l'arresto. In effetti, se egli li lasciò veramente sul portaoggetti della vettura, la loro sparizione non sarebbe facilmente spiegabile. Non può però escludersi che il ricordo dell'imputato non sia stato preciso, o il suo racconto non sia stato fedele, e che ad esempio egli abbia nuovamente fumato dopo essersi lavato le mani alla fontana e abbia smarrito i due oggetti in quel luogo, o che questi, caduti a terra sullo spiazzo dell'Idroscalo, siano stati prelevati da una delle persone che giunsero sul posto prima dell'arrivo della polizia. Deve anche osservarsi che l'ipotesi del prelevamento da parte di supposti complici non s'accorderebbe con l'atteggiamento tenuto da Pelosi quando fu fermato giacché egli si sarebbe ben guardato dal far balenare la possibilità che accendisigari e sigarette potessero essere stati presi da altre persone. Tutto ciò, peraltro, non toglie che la circostanza della sparizione desti qualche perplessità, anche se non è possibile ritenerla un indizio univoco nel senso voluto dal Tribunale.

Attenta considerazione meritano poi, e soprattutto, la sproporzione fra le lesioni riportate da Pasolini e quelle riscontrate sull'imputato, la scarsità delle tracce di sangue di Pasolini sui vestiti di Pelosi, l'assenza di tracce di sangue di Pasolini sul volante e la presenza d'una traccia sul tetto dell'autovettura dal lato opposto a quello di guida, il rinvenimento di frammenti di due corpi contundenti sotto il corpo della vittima. Che questi elementi possano spiegarsi con l'ipotesi della partecipazione di più persone è indubbio; che ne siano indici sicuri e incontrovertibili è da negare. Il Tribunale ha fatto di essi una analisi acuta e

dettagliata, senza però raffrontarli a sufficienza con l'ipotesi alternativa che Pelosi fosse solo, mentre è evidente che, se con questa essi si mostrassero compatibili, la loro forza indiziaria ne sarebbe incrinata. Orbene, se si procede a questo necessario raffronto, si deve ammettere che la detta compatibilità non può essere esclusa rispetto a nessuno degli elementi considerati.

Per quanto riguarda, in primo luogo, la sproporzione delle lesioni subite dai due contendenti, essa certo s'accorda malamente con la versione dell'imputato, ma può trovare piena spiegazione proprio ipotizzando che, invece che essere stato aggredito, sia stato lui ad aggredire Pasolini, cogliendolo di sorpresa e menomandone fin dall'inizio la capacità di difendersi. Questa supposizione non è affatto contraddetta, come invece si prospetta nella sentenza impugnata, dall'agilità e robustezza fisica di Pasolini, che peraltro era di complessione fisica assai minuta (59 kg di peso e 1.67 m di altezza), poiché Pelosi poté valersi non soltanto della maggiore vigoria della giovane età, ma verosimilmente d'una determinazione a offendere che in Pasolini mancò, e con tutta probabilità lo portò a colpire duramente per primo e d'improvviso.

Cosicché, a questo riguardo perde altresì importanza stabilire se le due più rilevanti lesioni riscontrate su Pelosi gli furono prodotte da Pasolini o furono da lui riportate nel brusco arresto della macchina quando fu fermato dai Carabinieri. [...] Ciò che qui è da rilevare, a ogni modo, è che la lieve entità delle lesioni subite da Pelosi non è indice univoco della presenza di altre persone, ma al contrario, e a maggior ragione se le due lesioni più importanti furono da lui riportate nell'automobile, può convalidare l'ipotesi d'una aggressione improvvisa e violenta da parte sua, alla quale Pasolini non poté reagire in modo efficace. Ciò vale anche a fornire una plausibile spiegazione della limitatezza delle tracce di sangue di Pasolini riscontrate su Pelosi. Queste tracce, in verità, non furono sproporzionate a quelle rinvenute nell'ambiente circostante. E vero, infatti, che l'imbrattamento della camicia e le macchie sulle tavole e sul bastone dimostrano che Pasolini subì forti emorragie, ma il luogo del delitto non rimase cosparso di sangue in modo esteso, cosicché non pare esatta l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui le percosse con i corpi contundenti dovettero provocare veri e propri getti di sangue. D'altra parte, sangue di Pasolini è stato rinvenuto sul

polsino sinistro della maglia a carne di Pelosi, sulla parte terminale del suo pantalone destro e sotto la suola di una scarpa, e altre tracce possono essere state completamente eliminate con il lavaggio, senza che ne rimanessero residue sbavature. Senza dubbio l'imputato sarebbe rimasto sporcato in maniera più evidente se la lotta, com'egli ha dichiarato, si fosse svolta in fasi alterne con continui afferramenti, senza che fino all'ultimo egli riuscisse ad avere il sopravvento. Ma da ciò, come s'è detto, si può trarre la deduzione che egli abbia mentito intorno allo svolgimento della colluttazione, e non soltanto desumere che egli abbia avuto una parte secondaria nella vicenda e Pasolini sia stato colpito anche da altri. Anche la presenza di una piccola traccia di sangue di Pasolini sul lato destro del tetto dell'autovettura e l'assenza di tracce sul volante possono spiegarsi in modo diverso da quello supposto dal Tribunale. Anzitutto può ipotizzarsi che Pelosi, lasciato Pasolini esanime al suolo e direttosi nuovamente verso l'area della porta, abbia urtato contro il tetto dell'autovettura. Che poi il volante non sia rimasto sporco di sangue di Pasolini può spiegarsi pensando che Pelosi ne fosse imbrattato solo al dorso delle mani e non sulle palme – cosa del tutto verosimile se durante l'intera aggressione egli continuò a stringere nelle mani uno dei corpi contundenti, con cui può anche aver cagionato lo strappo della ciocca di capelli rinvenuta sul terreno – oppure che si fosse in qualche modo ripulito strofinando le palme sulla camicia di Pasolini o più probabilmente sullo straccio celeste, trovato in terra sporco di sangue di Pasolini, oppure ancora che prima di salire in macchina abbia indugiato i pochi minuti sufficienti a far coagulare le macchie che avesse avuto sulle palme, o infine che le incrostazioni rimaste sul volante siano state asportate dal successivo attrito delle mani di Pelosi stesso e di chi guidò poi la macchina fino alla caserma.

Le possibili spiegazioni, tutte ragionevoli, sono dunque più d'una, e per conseguenza a quella prospettata dal Tribunale non può essere attribuito il preteso valore.

La stessa cosa è da dire quanto alla contemporanea presenza di frammenti dei due corpi contundenti sotto e intorno al corpo di Pasolini. Anche a questo riguardo la supposizione fatta nella sentenza impugnata, che i due legni siano stati usati nello stesso tempo da diverse persone, è in astratto ammissibile, ma non può escludersi

che sia stato soltanto Pelosi a adoperarli nello stesso luogo in tempi consecutivi, tanto più se la vittima, già raggiunta dai calci ai testicoli, era ormai già immobilizzata e probabilmente in ginocchio, fino a quando, colpita ancora ripetutamente, cadde bocconi. Da ultimo la corte deve attribuire mero valore congetturale alle induzioni che la sentenza impugnata vuole trarre dalla precisione e violenza del calcio ai testicoli, che sarebbe stato inferto da uno dei complici mentre Pasolini veniva tenuto da altri, e dal tempo di circa un'ora trascorso fra l'arrivo all'Idroscalo e l'arresto dell'imputato, che sarebbe stato in buona parte impiegato dai concorrenti per decidere il da farsi dopo il delitto. Trattasi in verità di illazioni che non sono suffragate da alcun elemento, non potendosi escludere che Pelosi sia riuscito a colpire Pasolini al basso ventre quando l'altro non se l'aspettava, né essendo in alcuna maniera individuabili i risultati della supposta concertazione, che del resto troverebbe spiegazione in una ricostruzione dei tempi basata sul racconto di Pelosi, per altri versi dimostrarsi non credibile.

L'ipotesi del concorso appare poi improbabile per alcune considerazioni di carattere generale. Innanzitutto, non è facile ipotizzare che Pelosi e Pasolini siano stati preceduti o seguiti sul luogo del delitto da terze persone. I sospetti dovrebbero restringersi (com'è prospettato anche nella sentenza impugnata) agli amici con cui Pelosi si trovava al momento dell'incontro con Pasolini, perché questi soltanto avrebbero potuto sapere da Pelosi in quale luogo lui e Pasolini sarebbero andati, e là attenderli o raggiungerli, oppure avrebbero potuto seguire la macchina di Pasolini fino all'Idroscalo

Secondo la prima ipotesi, l'informazione avrebbe potuto essere data da Pelosi quando egli ritornò a piazza dei Cinquecento, dopo circa mezz'ora, per richiedere al Seminara le chiavi di casa e in quel momento la scelta dell'Idroscalo avrebbe già dovuto essere stata concordata con Pasolini. Stando invece alla seconda ipotesi, gli amici di Pelosi avrebbero dovuto porsi all'inseguimento della macchina di Pasolini, arrestarsi e attenderla durante le soste, non perderla di vista fino all'Idroscalo.

Ma se la prima alternativa fosse vera, cioè se il piano criminoso fosse stato concordato quando Pelosi ritornò indietro, è da credere che tutti avrebbero taciuto di questo ritorno, che invece fu subito dichiarato sia da Pelosi sia dai suoi amici

uditi come testi. Se invece i compagni di Pelosi avessero deciso di seguire i due, è da supporre che l'inseguimento sarebbe incominciato subito, senza che il gruppo si intrattenesse ancora per più di mezz'ora, come fece, in piazza dei Cinquecento. Se poi la decisione dell'inseguimento fosse stata presa dopo il ritorno di Pelosi, ancora una volta varrebbe l'osservazione che verosimilmente questo ritorno non sarebbe stato confessato.

D'altra parte, con riferimento alla prima ipotesi, deve osservarsi che è molto più verosimile che sia stato Pasolini, da cui era provenuto l'invito, a scegliere il luogo di destinazione, quasi certamente a lui noto per averlo frequentato altre volte così come scelse la trattoria per la cena, dove, a detta del teste Panzironi, si era più volte recato, mentre nessun elemento è emerso da cui possa desumersi che Pelosi lo conoscesse.

Con riferimento all'ipotesi dell'inseguimento deve invece rilevarsi anche l'improbabilità che gli inseguitori, rimasti all'esterno della trattoria in attesa che Pasolini e Pelosi finissero la cena, non siano stati notati dal trattore che accompagnò i due clienti all'uscita del locale, né successivamente, al distributore di benzina, dall'altro automobilista sopraggiunto. Con riferimento all'una e all'altra ipotesi non può poi non rilevarsi che, se è vero che Pasolini, come afferma la sentenza impugnata, aveva motivi di diffidenza verso i compagni di Pelosi, egli non avrebbe mancato di mettersi in sospetto e invertire la marcia notando le luci del veicolo inseguitore. Inoltre, è assai importante la circostanza che nessuna traccia di veicoli, oltre quelle ben evidenti lasciate dall'auto di Pasolini, sia stata trovata sul terreno dell'Idroscalo.

Quanto alla conciliabilità dell'ipotesi del concorso con l'atteggiamento tenuto dal Pelosi dopo l'omicidio, le ragioni di dubbio sono molteplici. In primo luogo, non pare credibile che Pelosi non avrebbe lasciato il luogo del delitto insieme con i suoi complici, a bordo del veicolo o dei veicoli da loro utilizzati per arrivare sul posto. Anche se si temeva che Pelosi avrebbe potuto alla fine essere rintracciato attraverso le testimonianze del De Angelis e del Panzironi, per le autorità inquirenti egli sarebbe stato l'unico addentellato per poter giungere all'identificazione dei concorrenti, e costoro avrebbero avuto tutto l'interesse a occultare ogni connessione fra lui e il delitto, in primo luogo non esponendolo a essere trovato in

possesso dell'automobile di Pasolini. Se poi nel piano comune fosse rientrato anche il furto dell'autovettura, o se per altra non comprensibile ragione si fosse deciso di far esporre Pelosi all'arresto, concordandosi che avrebbe allora dovuto raccontare di essersi difeso perché era stato aggredito, ebbene in tal caso Pelosi, per essere credibile, avrebbe subito dovuto avanzare questa versione una volta arrestato.

In definitiva, le conclusioni che da tutta la disamina che precede la corte trae intorno alla possibilità della partecipazione di altre persone al delitto, anche se non possono essere espresse in termini di totale e assoluta certezza, sono tuttavia sufficientemente tranquillanti e possono essere riassunte come segue: un primo punto è certo, ed è che non può assolutamente essere condivisa, e anzi deve essere considerata ingiustificata alla luce di una più approfondita e completa analisi dei fatti, la sicurezza con cui il giudice di primo grado ha affermato l'esistenza del concorso di persone. Non esiste infatti alcuna prova fisica della presenza di terzi sul luogo del delitto: ma non esiste neppure quella molteplicità di indizi seri e concordanti, per la quale i singoli elementi, pur se dubbi o insufficienti ove presi singolarmente, acquisterebbero forza probante proprio in virtù della loro coesistenza. I dati che il Tribunale ha considerato imponenti e univoci, e dunque decisivi anche perché collegati all'esistenza di prove positive della presenza di altre persone, sono invece per la massima parte – come s'è visto ampiamente – inesistenti o labili, e per la parte residua privi di univocità, cioè perfettamente compatibili anche con l'ipotesi che Pelosi abbia commesso da solo il delitto. La valutazione complessiva delle circostanze, dei tempi, delle possibilità in genere del raggiungimento del luogo del delitto da parte di altre persone, la mancanza di tracce della presenza di altri sul luogo del delitto, nonché la supposizione del comportamento successivo che i concorrenti, compreso il Pelosi, avrebbero ragionevolmente dovuto tenere, portano a escludere, piuttosto che ad ammettere, l'ipotesi del concorso. Certo, la possibilità che chi ha commesso un omicidio tenga atteggiamenti irragionevoli non può essere negata, ma la cosa è meno verosimile quando si tratti di un delitto preordinato da più persone, che denuncia maggiore freddezza di propositi e quindi maggiore capacità, almeno da parte di qualcuno dei compartecipi, di concepire e imporre la condotta che meglio possa servire ad

assicurare l'impunità. Ciò che deve recisamente escludersi, a ogni modo, è che il comportamento tenuto da Pelosi dopo il delitto possa essere meglio spiegato, come si pretende nella sentenza impugnata, se lo si collega alla complicità di altre persone.

Restano tuttavia alcuni lievi margini di dubbio sul concorso di terzi, nascenti da alcune lacunosità del racconto di Pelosi e dalla astratta possibilità di interpretare in maniera diversa alcune delle circostanze sopra esaminate: in particolare, la sparizione dell'accendisigari e delle sigarette, il ritrovamento di pezzi del bastone e insieme della tavola sotto il corpo di Pasolini, la sproporzione fra le lesioni subite dalla vittima e quelle riportate dall'imputato: e insieme a esse la ciocca di capelli ritrovata prima del punto in cui Pasolini cadde, che potrebbe far pensare che egli sia stato afferrato mentre fuggiva: la stessa distanza fra l'automobile e il punto di caduta, che pure potrebbe essere attribuita a un tentativo di fuga. Trattasi però di circostanze che possono tutte trovare spiegazioni anche escludendo che Pelosi fosse con altri, e dunque non costituiscono indizi univoci del concorso di persone. In definitiva, esprimendo il proprio definitivo giudizio sull'ipotesi del concorso di altri nell'omicidio, la corte afferma di ritenere estremamente improbabile, per tutte le cose dette, che Pelosi possa avere avuto uno o più complici.

Quanto alle conseguenze giuridiche di tale residua e pur marginale incertezza, esso impedisce certo di affermare che su tutte le modalità del delitto si sia potuto fare piena luce (ciò che del resto era tanto più vero secondo la tesi della sentenza impugnata, la quale dal suo punto di vista non ha certo potuto chiarire quale sarebbe stato il numero dei concorrenti, quale la concreta partecipazione di ognuno, quale la ragione del supposto concerto criminoso), ma non ha influenza sull'accertamento della responsabilità dell'imputato, accertamento che non rimane pregiudicato – come s'è detto a proposito della correlazione fra accusa e sentenza – dal lieve dubbio residuale che Pelosi possa avere ucciso Pasolini anche con l'aiuto di terzi.

In linea giuridica, invero, vale il principio che, quando il giudice non arriva ad appurare in maniera totale e dettagliata ogni modalità del fatto criminoso, non ne rimane perciò incrinato il giudizio di colpevolezza ove sia dissolto ogni dubbio sugli elementi essenziali dell'azione e sul rapporto di causalità fra l'azione stessa

e l'evento: in particolare, poiché nel diritto penale la concausa è trattata come causa, la residua incertezza che non sia stato possibile sciogliere intorno al carattere concorrente esclusivo dell'azione non influisce sull'accertamento del senso di casualità.

Mentre l'opinione che Pasolini fosse stato vittima di più persone aveva facilitato al Tribunale il proprio giudizio sulla colpevolezza dell'imputato, essendo implicito nella partecipazione di più complici il carattere doloso dell'azione di tutti i compartecipi, la corte deve ora giudicare della colpevolezza muovendo dal presupposto che Pelosi agì da solo: ma ritiene ugualmente, con tranquilla coscienza, che non possa aversi alcun dubbio sulla natura dolosa dell'azione dell'imputato e sull'assenza di cause di giustificazione.

Alla formazione di questo fermo convincimento valgono già gran parte dei rilievi fin qui fatti, e innanzitutto l'acclarata falsità del racconto dell'imputato, che certamente non appare attribuibile, se collegata con i dati obiettivi, a un maldestro tentativo di difesa.

S'è visto che la narrazione di Pelosi s'è rivelata anzitutto menzognera in rapporto alla circostanza della camicia e dell'effetto dei calci ai testicoli. Ma le sue menzogne non finiscono qui. È falsa, in primo luogo, l'affermazione che egli non sapeva di essersi accompagnato con Pasolini. In piazza dei Cinquecento lo scrittore era stato riconosciuto dagli amici dell'imputato, due dei quali avevano anche conversato con lui, gli avevano proposto un giro in macchina e scherzando gli avevano chiesto una partecina in un film. Sia i due sia il Seminara dissero a Pelosi che l'uomo della macchina era Pasolini.

Le menzogne sulla conoscenza dell'identità di Pasolini e delle sue tendenze sono evidentemente un accorto tentativo di non far apparire che egli aveva accettato l'idea delle prestazioni sessuali che poi sostenne di non aver voluto, e per opporsi alle quali avrebbe reagito. L'imputato si è reso ben conto che la sua versione d'essersi difeso contro un'aggressione alla libertà sessuale sarebbe stata in contraddizione con un suo iniziale consenso a rapporti sodomitici indifferenziati, e ha contestato ogni elemento da cui quel consenso potesse implicitamente apparire.

Quanto alla materialità dell'aggressione, che secondo l'imputato sarebbe stata tale

da giustificare la propria violenza difensiva, la corte rileva che se si ricerca a fondo nel suo racconto, anche senza voler tener conto delle incongruenze di cui è infarcito, in quale modo l'aggressione stessa si sia estrinsecata, non si trova nulla che possa far credere che la libertà sessuale dell'imputato o la sua integrità fisica siano state veramente messe in pericolo o siano potute a lui apparire gravemente minacciate.

È ben vero che qualche lesione Pelosi l'ha riportata, e dunque un qualche scambio di colpi fra lui e Pasolini ci deve essere stato, ma la sola ipotesi che appare verosimile, data la sproporzione delle conseguenze dall'uno e dall'altro subite e date le caratteristiche di molte delle lesioni riscontrate sul corpo di Pasolini, contusioni a carico dell'avambraccio e del dorso delle mani, che secondo i periti denotano un atteggiamento difensivo, è che Pasolini si sia limitato a cercare di difendersi e, se pure raggiunse Pelosi con qualche percossa, lo fece soltanto per contrastare un attacco, senza avere l'intenzione o la possibilità di arrecare grave offesa, e probabilmente rimase incredulo sulle reali intenzioni dell'altro, venendo ben presto raggiunto da colpi di calci ai testicoli che gli tolsero ogni capacità di resistere.

Ciò è convalidato dal fatto che sul paletto sono stati trovati soltanto sangue e capelli di Pasolini, il che da un lato fa escludere che il legno sia stato da lui stesso usato, o semmai soltanto in una fase iniziale e data la friabilità senza particolare violenza, e dall'altro dimostra che Pelosi ebbe modo di adoperare entrambi i corpi contundenti, così come egli ha finito per ammettere, pur mentendo circa l'ordine del loro impiego, e mentendo altresì sul fatto che la tavola si sarebbe rotta a primo colpo, giacché tracce di sangue di Pasolini sono state trovate su entrambe le facce di tutti e due i pezzi, negli ultimi interrogatori.

In definitiva, la generale inattendibilità del racconto di Pelosi dimostrata dalle sue menzogne circa la camicia e circa le conseguenze dei calci ai genitali, l'incongruenza dei particolari da lui descritti, e infine l'analisi dei dati obiettivi portano a ritenere che, quando i due finirono per trovarsi, per ragioni che rimangono non chiare, a una cinquantina di metri dall'automobile ma occorre ricordare che in uno dei suoi interrogatori l'imputato ha dichiarato che Pasolini gli aveva proposto di fare un giretto, vi dovette essere fra loro una colluttazione

durante la quale Pelosi riuscì ad afferrare Pasolini per i capelli e a raggiungerlo con violenza ai testicoli. Subito dopo, mentre Pasolini era incapace di difendersi, lo colpì alla testa con il paletto; quindi prese la tavola e cominciò a dar colpi con furiosa insistenza.

Nello stesso tempo, si deve affermare che dal racconto dell'imputato non appare verosimile che Pasolini abbia posto in essere un tentativo di violenza carnale o altra immotivata aggressione fisica.

Infine, contro la tesi dell'aggressione si pone nettamente il comportamento successivo dell'imputato. A parte il fatto che la preoccupazione di disperdere i mezzi di offesa e di eliminare da sé ogni traccia di sangue coi lavaggio alla fontana, oltre che priva di giustificazione, sarebbe stata incompatibile con lo stato d'animo di chi avesse dovuto difendersi da una violenza, è certo che se Pelosi avesse agito per legittima difesa avrebbe mostrato ben diverso atteggiamento di fronte ai Carabinieri che lo fermarono: non avrebbe cercato di sfuggire loro per occultare il furto della macchina, avrebbe raccontato immediatamente l'accaduto, non avrebbe tentato di far apparire legittimo, come fece in un primo tempo, il possesso dell'automobile, e poi di far credere che se ne era impossessato in luogo e circostanze diversi. Intorno alla propria consapevolezza che Pasolini fosse a terra esanime sulla strada percorsa dall'automobile l'imputato ha fornito versioni contraddittorie. Ha detto infatti in dibattimento «credevo che l'uomo si fosse rialzato e se ne fosse andato»; «ero sconvolto perché forse si era recato al commissariato a denunciarmi»; ma ha detto anche «avrei fatto una telefonata anonima perché qualcuno andasse a soccorrerlo»; «non volevo assolutamente confessare l'omicidio ai Carabinieri perché avevo paura che mi picchiassero»; «per scherzare dissi in carcere a un amico che avevo ammazzato Pasolini»; e in istruttoria aveva detto «di lì Pasolini non si mosse più»; «al mio vicino di cella dissi di avere ammazzato Pasolini perché pensavo che per tutte le botte che gli avevo dato e perché era rimasto lì fosse morto o potesse essere morto». Tale contrasto di dichiarazioni non sembra casuale, ma piuttosto diretto ad accreditare l'affermazione che quando ritornò verso la macchina egli era sconvolto e non fu più in grado di pensare o stabilire dove la sua vittima fosse o non fosse, non la vide più, non fu capace di rendersi conto che passando con l'auto avrebbe potuto

investirla.

Ciò su cui, tuttavia, non può nutrirsi alcun dubbio è che l'imputato, quando cessò di vibrare colpi, per simulare un incidente o comunque confondere gli indizi, raccoglie i due pezzi della tavola e il pezzo più lungo del paletto, il più corto era rimasto sotto il corpo di Pasolini, raccoglie anche la camicia non è infatti dubbio che questa deve identificarsi con lo "straccio o carta" di cui egli ha parlato, perché solo così si spiega che l'indumento sia finito accanto ai pezzi di tavola, pone attenzione a non insanguinarsi troppo e avvolge i pezzi di legno nella camicia, supera poi il punto in cui è l'automobile per andare a gettarli oltre la porta del campo di gioco, in una zona erbosa e piena di detriti.

Successivamente, nonostante non conosca il tipo di autovettura, riesce ad avviarla, ad accendere le luci, a compiere con precisione una manovra di retromarcia, passando sotto la porta larga non più di sei metri.

A questo punto la narrazione dell'imputato comprende due circostanze del tutto inattendibili: la prima è che egli avesse il volto e gli occhi coperti di sangue, tanto da rimanergliene ostacolata la vista; la seconda è che fosse partito "a tutto gas" e che la macchina sbandasse perché non riusciva a dominarla. La prima circostanza è certamente falsa, poiché – come si è visto – egli non aveva riportato alla testa alcuna lesione che potesse produrgli una abbondante emorragia, né poteva essersi imbrattato a tal punto il viso entrando in contatto con Pasolini senza che anche i suoi indumenti ne rimanessero sporcati in modo molto più vistoso. La seconda circostanza non è credibile perché la presenza di profonde buche nel terreno che anche a detta dell'imputato facevano sobbalzare la macchina, non consentiva di spingere al massimo la velocità e perché le tracce rimaste sul terreno non denotano alcuno sbandamento, ma sono invece perfettamente rettilinee.

Quanto all'illuminazione del percorso, l'imputato ha in un primo tempo dichiarato che aveva acceso le luci, poi che non ricordava se aveva acceso i fari, quindi che era riuscito ad accendere i fari e anche a riaccenderli dopo che essi si erano spenti durante la retromarcia, infine, che quando accese il quadro si accesero i fari, ma che non sapeva se fossero «le luci di posizione o altro».

Da tali dichiarazioni, le quali rivelano ancora una volta l'accortezza con la quale in dibattimento l'imputato ha cercato di attenuare, con parziali abili modificazioni,

la portata di precedenti ammissioni, la corte trae la certezza che Pelosi non procedette con le insufficienti luci di posizione ma con i proiettori a luce abbagliante o anabbagliante, anche questi ultimi idonei, data la bassa velocità tenuta, a illuminare il corpo di Pasolini da una distanza sufficiente per riuscire a evitarlo.

Quanto a questa possibilità e alla conseguente volontarietà dell'investimento, la difesa ha preteso di attribuire molta importanza alla presenza di un'angolatura nella recinzione delimitante la strada, rasentando la quale l'automobile avrebbe necessariamente dovuto, seguendo un percorso rettilineo, passare sul punto in cui giaceva il corpo. Sta però di fatto: che il corpo di Pasolini, posto in posizione obliqua rispetto all'asse stradale, aveva la testa a m 4,10 dalla recinzione delimitante la strada a sinistra secondo il senso di marcia dell'auto e a m 8,50 dalla recinzione di destra; che lo spigolo della recinzione di destra sopraddetto, oltre il quale la recinzione stessa subiva un'ampia rientranza, era a m 22-23 dal corpo; che, se dopo l'investimento l'auto avesse conservato la medesima direzione rettilinea, che tenne fino al corpo, sarebbe andata poco dopo a urtare contro la recinzione di sinistra; che in effetti, dopo il punto dell'investimento, le tracce dei pneumatici, com'è agevole rilevare dalle fotografie e dalla planimetria, deviano verso destra di quel tanto che fu sufficiente per riprendere la direzione esatta. Se ne desume che l'imputato, a parte la cautela con cui avrebbe dovuto procedere sapendo della presenza del corpo di Pasolini, aveva uno spazio ampiamente sufficiente sia prima di raggiungere il corpo (m 22 partendo dallo spigolo della recinzione) sia sulla destra di esso (m 8,50), per evitare con tutta facilità di investirlo, senza dover compiere una brusca manovra ma soltanto con una lieve e progressiva correzione di direzione. Ma se ne desume anche che il percorso naturale dell'automobile, se il conducente non avesse voluto portarla proprio sopra il corpo, avrebbe piegato leggermente verso destra subito dopo lo spigolo della recinzione. Non è credibile, in altre parole, che una tale leggera necessaria deviazione sarebbe stata ritardata fino a che non fosse stato raggiunto il punto dove in effetti fu eseguita, e, correlativamente, si deve pensare che se fu operata proprio nel punto dell'investimento, quando le ruote di sinistra erano venute a trovarsi a meno di quattro metri dal limite sinistro della strada e a circa nove metri dal destro,

ciò fu dovuto alla volontà di investire. Desta anzi impressione l'inesorabile precisione con cui, nelle fotografie, le tracce dell'automobile puntano direttamente fin da lontano verso il corpo di Pasolini, ne sormontano il tronco, e riprendono poi, per effetto di una immediata correzione di marcia, la giusta direzione.

Da tutto quanto precede la corte ricava il duplice convincimento che, dopo aver colpito Pasolini con insistente reiterazione, Pelosi controllò il dominio di se stesso, e volle l'investimento con uguale determinazione.

La lucidità e freddezza del suo comportamento sono convalidate dall'atteggiamento che egli tenne subito dopo, quando, invece di fuggire in preda al panico, si preoccupò di eliminare le tracce della lotta che ancora conservava su di sé e si arrestò alla fontana, ebbe cura di non esporre troppo in vista la macchina rubata, si lavò accuratamente gli indumenti e le mani. Pochi minuti dopo, quando venne avvistato dai Carabinieri, decise immediatamente di darsi alla fuga guidando con perizia e elevatissima velocità, fu capace di simulare di arrestarsi per poi ripartire all'improvviso, seppe subito inventare bugie a proposito del furto dell'auto. La piena consapevolezza delle azioni che aveva compiuto e delle conseguenze di esse è poi dimostrata dalle dichiarazioni fatte la mattina successiva al suo vicino di cella, al quale disse che stava in prigione perché aveva ucciso Pier Paolo Pasolini.

Ciò fa anzi supporre che, dopo l'investimento, egli possa essersi arrestato per assicurarsi che Pasolini non desse più segni di vita.

L'azione finale si collegò, dunque, nella sua fredda determinazione a quella precedente, quando Pasolini, ormai in balia del suo aggressore, venne colpito ripetutamente, senz'altro scopo che quello omicida, alla testa e alla nuca. Allo stesso modo Pelosi, salito sull'automobile, non soltanto non si curò di evitare il corpo di Pasolini giacente a terra, che sapeva bene dove fosse e che altrettanto bene vedeva alla luce dei fari, ma si diresse decisamente su di esso e non cambiò direzione che quando l'ebbe schiacciato con le ruote.

Quanto precedentemente esposto sulla mancanza di prova che il delitto di omicidio sia stato commesso da Pelosi in concorso con altri comporta l'eliminazione della modifica al capo b) della rubrica, apportata dal Tribunale.

P.Q.M. – Visto l'art. 523 c.p.p. in parziale riforma della sentenza del Tribunale per i minorenni di Roma in data 26.4.76, appellata dall'imputato Pelosi Giuseppe e dal Pg, assolve Pelosi Giuseppe dal reato di atti osceni a lui ascritti e conferma le statuizioni della impugnata sentenza relativa ai due reati al Pelosi dell'originaria imputazione.

Roma, 4 dicembre 1976. Corte composta da: Ferdinando Zucconi Galli Fonseca, Presidente; Consiglieri: Almo Fratoni, Giovanni Del Basso, Maria Luisa Lanza, Marcello Vacchini.

§ 6. *Commento alla sentenza della Corte d'Appello.*

Nella definizione della sentenza, la Corte d'Appello ritiene unico colpevole dell'omicidio il Pelosi, in base alla sua confessione, senza il concorso di terzi e ritenute le prove raccolte non provate o nell'impossibilità di essere provate senza un ragionevole dubbio.

§ 7. *Sentenza della Corte di Cassazione, 26 aprile 1979.*

Nella notte tra l'1 e il 2 novembre 1975 fu ucciso al Lido di Ostia Pier Paolo Pasolini.

Il corpo, rinvenuto al mattino su una strada di fondo naturale conducente a uno spiazzo in parte occupato da un rudimentale campo di calcio, presentava gravi ferite alla testa e al torace. Sotto di esso furono rinvenuti frammenti di legno insanguinati; a pochi metri un anello con la scritta 'United States Army' e una ciocca di capelli; più oltre, verso lo spiazzo, un paletto macchiato di sangue; infine, a 90 metri dal corpo, dietro la porta di sinistra del campo di calcio, gettati tra i rifiuti, due pezzi di una tavola rotta e una camicia di lana, macchiati anch'essi di sangue. Furono rilevate altresì tracce continue di pneumatici di autovettura che, partendo dai pressi della porta, raggiungevano direttamente il cadavere e proseguivano oltre.

Frattanto, all'una e trenta della stessa notte una pattuglia di Carabinieri aveva fermato un giovane, poi identificato per il diciassettenne Giuseppe Pelosi, che, sorpreso mentre guidava a forte velocità e contromano un'autovettura Alfa 2000, non si era arrestato all'alt. In caserma il giovane ammise di aver rubato l'auto che

risultò appartenere al Pasolini e aggiunse tra l'altro di aver smarrito un anello che dalla descrizione fattane risultò corrispondere a quello rinvenuto presso il cadavere.

Interrogato poche ore dopo dal magistrato, il Pelosi confessò di aver ucciso il Pasolini, sostenendo di aver agito per legittima difesa, dopo essere stato aggredito per essersi rifiutato di sottostare a una prestazione sessuale. Descrisse minutamente le vicende di quella notte, dall'incontro col Pasolini, verso le ore 22, presso la Stazione Termini, all'invito da lui ricevuto, del quale aveva ben intuito lo scopo, alla cena offertagli in una trattoria presso la Basilica di San Paolo, alle manovre tentate dal Pasolini dopo che avevano raggiunto lo spiazzo isolato alla periferia di Ostia, all'aggressione subita mentre cercava di sottrarvisi, alla sua viva reazione, protratta fino a quando aveva visto l'uomo cadere a terra rantolante, alla fuga, infine, con l'autovettura del Pasolini, durante la quale non si era accorto di essere passato sopra il corpo dello scrittore. Precisò che durante i fatti erano stati sempre soli, lui e il Pelosi. In base agli elementi acquisiti si procedette contro il Pelosi per i delitti di omicidio, atti osceni e furto aggravato. Nel corso dell'istruzione furono disposte, tra l'altro, due perizie medico-legali, l'una per accertare le cause della morte del Pasolini e i mezzi che l'avevano prodotta, l'altra per accertare le lesioni riportate dal Pelosi. Risultò dalla prima che la morte del Pasolini era stata determinata da rottura del cuore, con emopericardio, causata dalla compressione esercitata sul torace dal passaggio del l'autovettura, che aveva cagionato la frattura del corpo sternale e di numerosi elementi costali. Dalla seconda risultò che, a prescindere dalle numerose dolenzie accusate dal Pelosi, l'esame obiettivo aveva consentito di riscontrare solo una ferita alla regione frontale e alcune contusioni ed escoriazioni di limitata entità in varie parti del corpo. Altra perizia fu successivamente disposta per accertare se il Pelosi fosse capace di intendere e di volere al momento dei fatti. Le conclusioni dei periti furono negative. Ampie indagini furono inoltre svolte per accertare se col Pelosi, contrariamente al suo assunto, avessero concorso nei fatti altre persone.

Con sentenza del 26 aprile 1976 il Tribunale per i minorenni dichiarò il Pelosi colpevole di omicidio volontario, commesso in concorso con altre persone rimaste ignote, nonché dei delitti di atti osceni e di furto aggravato, e, con la diminuzione

della minore età e le circostanze attenuanti generiche, ritenute per il furto equivalenti alle aggravanti, lo condannò alla pena complessiva di anni nove, mesi sette e giorni dieci di reclusione e lire 30.000 di multa²⁶.

Contro la sentenza del Tribunale proposero appello il Procuratore generale e l'imputato. Entrambi denunciarono la nullità della decisione per difetto di correlazione con l'accusa contestata. Per il Pelosi furono inoltre formulate le seguenti conclusioni: «assolvere l'appellante dai reati di atti osceni e di furto con la formula più ampia, ovvero per insufficienza di prove: assolverlo dall'imputazione di omicidio volontario per legittima difesa oppure per insufficienza di prove sul fatto o sul dolo; ritenerlo semmai colpevole di omicidio preterintenzionale o colposo e condannarlo al minimo della pena unificando i reati; riconoscere all'imputato le attenuanti di cui agli artt. 62 n° 1, 2, 5²⁷ e 62 bis²⁸, tutte prevalenti su qualsiasi aggravante; dichiarare l'imputato non punibile perché immaturo; ordinare la rinnovazione totale o parziale del dibattimento; concedere tutti i benefici di legge». Specifiche impugnazioni furono contestualmente proposte contro alcune ordinanze pronunciate dal Tribunale nel corso del dibattimento.

²⁶ Sul punto cfr § 3, Cap. III.

²⁷ Art. 62 codice penale – circostanze attenuanti: Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti: l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale (1); l'aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui(2); l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa(5).

²⁸ Art. 62 bis codice penale – attenuanti generiche: Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'art. 62(1), può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto art. 62. Ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri di cui all'art. 133, primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall'art. 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni(2). In ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma(3)(4)

La Sezione per i minorenni della Corte d'appello di Roma, con sentenza del 4 dicembre 1976, assolse il Pelosi dall'imputazione di atti osceni, mentre confermò le statuizioni della sentenza di primo grado relative agli altri due reati, omicidio e furto, ascritti al Pelosi, secondo "l'originaria imputazione", non menzionate il concorso di ignoti. Avverso tale decisione il Pelosi ha ritualmente proposto ricorso per Cassazione, a sostegno del quale sono stati presentati motivi, nei termini, dal difensore di fiducia. Motivi della decisione: è opportuno premettere che il giudizio di questa Corte è limitato – nell'ambito delle funzioni di mera legittimità attribuitele – all'esame e alla soluzione delle questioni ad essa ritualmente sottoposte con i singoli specifici motivi di ricorso prodotti nell'interesse del Pelosi, unico ricorrente. Ne restano escluse pertanto le varie e a volte complesse questioni, trattate ampiamente nelle fasi di merito, che non sono state riproposte in questa sede. Nell'esposizione che segue saranno dunque esaminate specificamente le singole doglianze formulate nei sei motivi di ricorso prodotti, con i quali la decisione impugnata è stata censurata – sotto il profilo del vizio di motivazione – in ordine ai punti concernenti:

- a) la rinnovazione del dibattimento;
- b) la ricostruzione dei fatti;
- c) la volontà omicida l'esimente della legittima difesa;
- d) le circostanze attenuanti;
- e) la capacità di intendere e di volere;
- f) la qualificazione giuridica del furto.

Con il primo motivo di ricorso viene testualmente denunciata la violazione degli artt. 475 e 524 C.p.p.²⁹ in riferimento all'art. 520 C.p.p.³⁰, per erronea, contraddittoria e mancante motivazione. Si sostiene, in particolare, che «la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto la inutilità della rinnovazione del dibattimento, cadendo in contraddizioni e omettendo una adeguata motivazione». E si segnala, a spiegazione della censura, che la Corte «mentre esclude la possibilità, anzi la necessità, di integrare l'indagine», si chiede poi, d'ufficio, «se non esista la possibilità di una qualche utile estensione dell'istruttoria dibattimentale».

La doglianza non appare fondata.

Non si ravvisano, invero, sul punto, nella sentenza impugnata, i denunciati vizi di “mancanza” e “contraddittorietà” della motivazione che ne giustificherebbero l'annullamento.

Ma a tale obbligo la Corte di merito non si è certamente sottratta. Essa ha infatti esaminato minuziosamente l'istanza di rinnovazione del dibattimento in relazione alle singole specifiche richieste³¹ e in relazione a ciascuna ha esaurientemente esposto le ragioni del mancato accoglimento, chiarendo di volta in volta la ritenuta inutilità, inefficacia o irrilevanza dei mezzi indicati, la genericità di alcune istanze, il contrasto di altre con la tesi difensiva.

²⁹ Art. 475 c.p.p., allontanamento coattivo dell'imputato: l'imputato che, dopo essere stato ammonito, persiste nel comportarsi in modo da impedire il regolare svolgimento dell'udienza è allontanato dall'aula con ordinanza del presidente. [...] L'imputato allontanato può essere riammesso nell'aula di udienza, in ogni momento, anche di ufficio. Qualora l'imputato debba essere nuovamente allontanato, il giudice può disporre con la stessa ordinanza che sia espulso dall'aula, con divieto di partecipare ulteriormente al dibattimento, se non per rendere le dichiarazioni previste dagli articoli 503 e 523 comma 5.

Art. 524 c.p.p., chiusura del dibattimento: esaurita la discussione, il presidente dichiara chiuso il dibattimento.

³⁰ Art. 520 c.p.p., nuove contestazioni dell'imputato assente: Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli articoli 516 e 517 all'imputato assente, il pubblico ministero chiede al presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all'imputato. In tal caso il presidente sospende il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzione, osservando i termini indicati nell'articolo 519 commi 2 e 3.

³¹ Acquisizione del film “Le giornate di Sodoma”; acquisizione dei fascicoli intestati al Pasolini eventualmente esistenti presso gli organi di polizia; ripetizione del sopralluogo; nuova assunzione di testimoni.

Contro la completa e sistematica enunciazione delle ragioni per le quali la Corte ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta di rinnovazione del dibattimento, nessun argomento critico specifico è stato addotto dal ricorrente a chiarimento della generica censura di mancanza di motivazione, la cui infondatezza risulta evidente.

Né ha maggior fondamento la censura di contraddittorietà, fondata sul preteso contrasto tra la reiezione della richiesta della difesa e il quesito postosi d'ufficio dalla Corte circa l'eventuale «possibilità d'una qualche utile estensione dell'istruttoria dibattimentale», quesito risolto anch'esso, dopo accurata analisi, negativamente. Invero, col rigettare l'istanza difensiva di rinnovazione del dibattimento, la Corte ha affermato – e dimostrato – l'inutilità di quegli specifici mezzi di prova che l'appellante aveva richiesto, mentre attraverso il quesito postosi ex officio ha inteso accertare se sussistesse la possibilità e l'utilità di altri, diversi, mezzi di prove atti a consentire un più completo accertamento della verità, soprattutto in relazione a un punto (eventuale partecipazione di altri soggetti) nettamente contrastato dalla tesi difensiva. Risulta pertanto palese la piena compatibilità logica tra le due parti della motivazione in argomento.

Con il secondo mezzo di ricorso viene denunciata la «violazione degli artt. 475 e 524 C.p.p. per erronea, contraddittoria e travisata ricostruzione dei fatti». Si lamenta, in particolare, che la Corte di merito abbia «con una valutazione apodittica ricostruito gli avvenimenti di quella malaugurata notte», attribuendo ingiustificato rilievo alle discrepanze esistenti tra le varie dichiarazioni del Pelosi, discrepanze ritenute tali da inficiarne la piena credibilità, e si censurano specificamente le affermazioni inerenti agli effetti dei calci sferrati ai testicoli della vittima, calci che la Corte avrebbe confuso, secondo il ricorrente, con travisamento di fatto, con quelli dati in faccia.

La doglianza non può essere accolta.

L'accertamento dei fatti, attraverso la valutazione delle risultanze processuali, è compito esclusivo del giudice di merito. Il relativo giudizio non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il caso in cui si dimostri che esso è stato fondato su elementi inefficaci o manifestamente esclusi dalle risultanze processuali, ovvero su argomentazioni affette da vizi logici.

Tale condizione non ricorre nella fattispecie. Il ricorrente ha formulato solo i due specifici rilievi surriferiti in ordine alla valutazione delle risultanze e all'accertamento di fatto conseguente: entrambi privi di fondamento.

Risulta, infatti, dalla motivazione della sentenza impugnata che la Corte non ha disatteso alcune affermazioni del Pelosi soltanto per le rilevate discrepanze bensì per averne accertato – dopo un approfondito esame di ogni elemento acquisito – l'insanabile contrasto con sicure risultanze obiettive, specificamente indicate. E per quanto concerne il riferimento critico all'affermazione contenuta in sentenza circa l'effetto immediatamente debilitante dei violenti calci ai testicoli, va osservato che la Corte ha dato congrua giustificazione di quanto asserito, anche con riferimento alle risultanze autoptiche e alle precisazioni dei periti. Né sussiste il preteso travisamento di fatto derivato, secondo il ricorrente, da un equivoco in cui sarebbe incorsa la Corte confondendo i calci nei testicoli con quelli in faccia, giacché dalla stessa dichiarazione del Pelosi, richiamata nella doglianza, chiaramente risulta la successione dei due distinti atti di violenza, nel detto ordine: ma, a parte tali secondari e infondati rilievi, il ricorrente non ha addotto contro la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di merito alcuna specifica e motivata censura. Nel motivo in esame, come anche, incidentalmente, nel successivo, si fa riferimento in proposito a una valutazione “apodittica” e ad “affermazioni arbitrarie” che travisano la verità dei fatti”, ma tali generiche doglianze non sono poste in relazione con singoli punti della decisione impugnata, né viene addotto alcun argomento per dimostrare la fondatezza dell'assunto, né indicato da quali risultanze processuali i pretesi travisamenti debbano desumersi. Si tratta dunque di censure prive della necessaria specificità, non idonee a consentire un controllo di legittimità, nei sensi suindicati.

Con il terzo motivo di ricorso viene denunciata la «violazione degli artt. 475 e 524 C.p.p.» per avere la Corte «ritenuto di natura dolosa l'azione dell'imputato e ritenuta l'assenza di cause di giustificazione». Si critica in particolare che la Corte di merito abbia illogicamente tratto il proprio convincimento su tali punti essenziali da elementi (quali “i calci ai testicoli”, “la camicia intrisa di sangue”, “la conoscenza che il Pelosi aveva delle tendenze omosessuali del Pasolini”, “la

circostanza che non rifiutò le prestazioni, i dubbi sulla colluttazione”), che sarebbero altresì frutto di erronee valutazioni.

La doglianza, che concerne due affermazioni fondamentali della decisione di merito, vivamente contrastate dalla difesa, si riallaccia per un verso alla critica della “ricostruzione dei fatti” formulata nel precedente motivo di ricorso, mentre per altro verso può considerarsi denuncia di vizi logici nelle deduzioni e conclusioni tratte dagli elementi acquisiti.

Sotto il primo profilo si è già dimostrata la inaccogliabilità della censura.

Resta dunque a questa Corte da controllare – sulla base dell’insindacabile accertamento dei fatti operato dalla Corte di merito – se sussistano vizi logici, nelle deduzioni tratte dalle circostanze accertate e nelle conclusioni derivatene, tali da giustificare la denuncia di mancanza e contraddittorietà di motivazione sui punti indicati, posta a base della richiesta di annullamento.

Dall’attento esame dell’ampia ed esauriente motivazione svolta sull’argomento nella sentenza impugnata non può non dedursi che la censura è priva di fondamento. È opportuno ricordare, ai fini della valutazione della adeguatezza e coerenza logica del ragionamento seguito dalla Corte, che questa aveva stabilito in fatto: che il Pelosi era pienamente consapevole, accompagnandosi quella notte fuori città col Pasolini e accettando da lui la cena e la promessa di un compenso in denaro, della natura delle prestazioni che in cambio gli sarebbero state richieste; che deve escludersi che il Pasolini abbia posto in essere un tentativo di violenta sottoposizione del giovane ai suoi desideri; che nella colluttazione il Pasolini, il quale riportò lesioni sproporzionatamente più gravi, cercò sostanzialmente di difendersi da un attacco, senza avere intenzione o possibilità di recare grave offesa, finché non fu raggiunto da colpi, calci nei testicoli, che gli tolsero ogni capacità di reazione; che successivamente, caduto in ginocchio, fu ancora colpito alla testa e alla nuca, finché cadde esanime, come riferito dal Pelosi; che in seguito il Pelosi, dopo aver gettato lontano, tra i rifiuti, la camicia e le tavolette insanguinate, si impossessò dell’auto del Pasolini, che diresse a fari accesi, senza deviazioni, sul corpo inerte, schiacciandolo con le ruote di sinistra e volgendo poi a destra per allontanarsi.

Sulla base di tali accertamenti la Corte di merito ha ritenuto provata sia la sussistenza della volontà omicida, sia l'insussistenza della causa di giustificazione. La sussistenza dell'*animus necandi* è stata dimostrata dalla Corte con riferimento a due momenti distinti: quello della fase finale della colluttazione, nella quale il Pelosi, quando ormai il Pasolini era accasciato, prono, nell'impossibilità non solo di offendere, ma anche di difendersi, infierì – come egli stesso ha ammesso – colpendolo ripetutamente, di taglio, in parti vitali – nuca, collo – e desistette solamente quando lo sentì cadere a terra e rantolare, e quello successivo e determinante del passaggio con l'autovettura sul corpo inerte, passaggio la cui asserita accidentalità è stata esclusa dalla Corte con argomenti ineccepibili, in base a una scrupolosa valutazione delle risultanze obiettive, denotanti la rettilinea conduzione del mezzo – nonostante l'ampio spazio esistente a destra verso il corpo della vittima – sicuramente visibile alla luce dei fari e in posizione nota al conducente – e la successiva sterzata a destra subito dopo il sormontamento.

Ha argomentato la Corte che il comportamento del Pelosi nel primo dei due momenti considerati – anche se non giunse a cagionare direttamente la morte che, secondo i periti, fu causata dallo schiacciamento del torace con le ruote dell'autovettura – è certamente dimostrativo della volontà di uccidere, non potendosi attribuire altro significato al suo infierire sulla vittima accasciata finché non la sentì rantolare, cioè finché non ebbe la convinzione della sicura fine. Ed ha aggiunto che tale comportamento «riveste grande importanza anche al fine di intendere il successivo», allorché il Pelosi, dopo aver gettato tra i rifiuti la camicia e le tavolette insanguinate, avviò l'autovettura, accendendo le luci, e senza sbandamenti la diresse sul corpo inerte, che facilmente avrebbe potuto evitare tenendo la propria mano, per riprendere, subito dopo averlo sormontato, con una immediata correzione di marcia, la giusta direzione.

Dai due successivi univoci comportamenti, unitariamente considerati, ha tratto la Corte il sicuro convincimento che il Pelosi, nel colpire accanitamente il Pasolini fino a sentirne il rantolo e nello schiacciarne il corpo con l'autovettura, non poté che essere animato da volontà omicida, attesa l'inequivoca efficacia dei mezzi usati e la persistenza e rinnovazione dell'azione lesiva, condotta fino all'eliminazione di ogni possibile dubbio di sopravvivenza della vittima. E una

significativa conferma della piena consapevolezza del delitto da parte del Pelosi la Corte ha ritenuto di dover trarre dalla circostanza che il giovane, accompagnato dopo il suo arresto per il furto dell'autovettura nel carcere minorile di Casal di Marmo, confidò poche ore dopo a un compagno, quando ancora nulla gli era stato contestato in ordine alla morte dello scrittore e nulla sapeva del rinvenimento del cadavere e delle indagini appena iniziate, di avere «ammazzato un uomo, e precisamente Pasolini», aggiungendo, come egli stesso ha ammesso, “tanto fra poco lo vengono a sapere; mica son deficienti, quelli”.

Il ragionamento seguito dalla Corte di merito, nei termini sopra riassunti, è limpido e coerente, immune da lacune e da vizi logici, in armonia con i criteri accolti dalla giurisprudenza per la determinazione dell'*animus necandi*. Esso costituisce congrua giustificazione del convincimento espresso sul punto e adeguata risposta alle osservazioni formulate dalla difesa in sede di appello: non merita pertanto le censure, per altro superficiali e sostanzialmente generiche, contenute nel motivo di ricorso.

Altrettanto esaurienti e corrette sotto il profilo logico appaiono le considerazioni svolte nella sentenza impugnata in ordine all'esclusione dell'esimente della legittima difesa. Perché si configuri tale causa di giustificazione occorre, com'è noto, che il soggetto abbia commesso il fatto preveduto dalla legge come reato perché costretto, non avendo altra scelta, da un'effettiva, o ragionevolmente supposta, necessità di difesa dal pericolo attuale di un'offesa ingiusta. E occorre altresì che sussista un rapporto di proporzione tra l'offesa e la difesa. La Corte di merito ha espresso il convincimento che nella fattispecie non solo manchi la prova degli elementi richiesti per la configurabilità dell'esimente, ma siano emerse risultanze atte a escluderla.

Al riguardo essa ha tra l'altro posto in rilievo che il Pelosi, il quale aveva accettato per denaro di sottoporsi a pratiche omosessuali, avrebbe certamente potuto eludere, senza difficoltà e senza gravi conseguenze, l'eventuale richiesta, certamente non violenta, di prestazioni meno gradite. Ha poi osservato che nel litigio successivamente insorto, anche se per iniziativa dell'insoddisfatto Pasolini, il comportamento di quest'ultimo, come è apparso evidente dalle risultanze obiettive, non costituì mai un pericolo per il giovane, tale da richiedere una così violenta e

protratta azione difensiva. E ha posto in evidenza che, essendosi l'episodio svolto in più fasi, «la volontà offensiva con cui vennero inferti i colpi decisivi rimase in ogni caso del tutto svincolata da qualsiasi, anche solo supposta, necessità di difesa».

Infine, a ulteriore conferma dell'insussistenza di una situazione di giustificata difesa, la Corte ha segnalato la palese incompatibilità del comportamento del Pelosi, sosta alla fontana per eliminare le macchie di sangue, risposte date ai Carabinieri, con lo stato d'animo di chi fosse stato poco prima costretto a difendersi da una grave violenza. Le argomentazioni svolte in sentenza, con piena aderenza alle risultanze processuali e alla ricostruzione dei fatti, non presentano lacune né vizi logico-giuridici: la censura di «insufficiente e contraddittoria motivazione» sul punto è dunque infondata.

Con il quarto motivo di ricorso viene denunciata la «violazione degli artt. 475 e 524 C.p.p. per carenza di motivazione sia circa la richiesta di qualificare il fatto come omicidio preterintenzionale o colposo, sia circa la richiesta di concedere le attenuanti di cui all'art. 62 n° 1, 2, 5 e 62 bis prevalenti su qualsiasi aggravante». La doglianza, che non contiene alcun'altra specificazione, è infondata in ogni sua parte.

Per quanto concerne il riferimento critico alla mancata qualificazione del fatto come omicidio preterintenzionale o colposo, la doglianza si risolve in una parziale immotivata ripetizione della precedente censura con la quale si era criticata la qualificazione del fatto stesso come omicidio doloso. Le ragioni addotte al riguardo costituiscono pertanto una valida risposta alla censura in esame. In ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale, a prescindere dalla evidente non configurabilità a favore del Pelosi della intenzione di eliminare una situazione di fatto ritenuta immorale, che costituisce il richiesto elemento soggettivo dell'attenuante, atteso che egli stesso di tale situazione immorale era ampiamente e volontariamente partecipe, e in senso più spregevole, perché mosso da intento di lucro, correttamente la Corte ha rilevato che «la dimostrata scissione tra la prima fase della vicenda e la finale azione omicida rende chiara l'inesistenza dell'attenuante». Per quanto riguarda la circostanza di cui all'art. 62 n° 2 cod. pen. la Corte d'appello

ha osservato che non può invocare la provocazione chi, in relazione al fatto commesso, si sia posto in una condizione di immoralità, perché l'ordinamento non può tutelare situazioni giuridicamente o moralmente illecite. E ha rilevato altresì che ai fini della configurabilità dell'attenuante deve necessariamente esistere un nesso di causalità tra il fatto ingiusto del soggetto passivo e la reazione dell'agente, il che postula un rapporto di proporzione, o almeno di non grave sproporzione, tra il primo e la seconda.

Sulla base di tali considerazioni di diritto, sostanzialmente conformi al costante orientamento giurisprudenziale, la Corte di merito ha osservato che, accertata in fatto la conoscenza, da parte del Pelosi, delle tendenze omosessuali attive del suo accompagnatore, e la libera accettazione, per un compenso in denaro, di intrattenere con lui rapporti innaturali, non può configurarsi come fatto provocatorio, ai fini dell'attenuante in esame, la richiesta di una prestazione risultata in pratica non gradita; né il fatto ingiusto può ravvisarsi nelle modalità della richiesta, non essendo risultato, neppure dal racconto dell'imputato, che la libertà sessuale e l'integrità di quest'ultimo siano state seriamente messe in pericolo dal Pasolini, che non aveva alcuna logica ragione per farlo, anche se contrariato da un inatteso rifiuto. A ciò ha aggiunto la Corte il rilievo, decisivo, ad avviso di questo Collegio, per l'esclusione dell'attenuante, che, secondo lo stesso racconto del Pelosi, «gli ultimi e più violenti colpi furono inferti al Pasolini quando questi, prono a terra, incapace di qualsiasi reazione, era ormai un bersaglio immobile e innocuo in balia della furia scatenata del suo antagonista; ed è indubbio che la determinazione omicida dimostrata dal Pelosi nella fase finale della lotta, e ribadita dal successivo volontario sormontamento del corpo esanime della vittima, non può, per la macroscopica sproporzione con il presunto fatto provocante, essere ritenuta in rapporto di causalità con lo stesso».

Per quanto concerne poi l'attenuante di cui all'art. 62 n° 5, la Corte di merito ha esattamente osservato in diritto che «per l'integrazione dell'attenuante in esame è necessaria la presenza di due elementi, l'uno materiale, e cioè l'inserimento dell'azione della persona offesa nella serie delle cause determinatrici dell'evento, l'altro psichico, consistente nella volontà di concorrere nella produzione dell'evento medesimo»: elementi palesemente non ravvisabili, nella fattispecie,

nella condotta del Pasolini, la quale, in estrema ipotesi, avrebbe costituito soltanto il movente del reato. In ordine, pertanto, a tutte e tre le invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62 cod. pen., la Corte di merito ha giustificato il proprio diniego con argomentazioni congrue e giuridicamente corrette, che non meritano, sotto alcun profilo, la censura, per altro generica, formulata dal ricorrente. Per quanto riguarda le circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen., alle quali anche si riferisce la doglianza in esame, va rilevato che esse erano state già concesse dal Tribunale nel giudizio di grado. Il riferimento ad esse, da parte del ricorrente, trova ragione, presumibilmente, nel diniego in sede di giudizio di comparazione ex art. 69 C.p. di una prevalenza delle attenuanti medesime sulle aggravanti contestate per il delitto di furto: diniego giustificato per altro dalla Corte con valide ragioni, obiettiva gravità del fatto; specifica pericolosità del soggetto, già altre volte arrestato per reati del genere, non confutate dal ricorrente.

7. Con il quinto motivo di ricorso viene denunciata la “violazione degli artt. 475 e 524 c.p.p. per erronea, contraddittoria motivazione in relazione all'art. 85 4 all'art. 98 cod. pen”. Si sostiene in proposito che «la valutazione dell'imputabilità del Pelosi effettuata in sentenza è errata per due ordini di motivi», il primo dei quali «verte sull'uso che della documentazione psichiatrica e psicologica ha fatto la Corte d'appello», che ne avrebbe disatteso le conclusioni attraverso un'indagine “incompleta”, mentre il secondo riguarda «l'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale dell'imaturità seguita dalla Corte» giudicata dal ricorrente “infondata in diritto, errata in dottrina e totalmente inaccettabile in fatto”.

La doglianza è priva di fondamento in relazione ad entrambi i profili indicati. Procedendo per ordine logico, va rilevato anzitutto che l'interpretazione dell'art. 98 cod. pen. seguita dalla Corte di merito non merita censura. Dispone detta norma che «è imputabile chi nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i 14 anni ma non ancora i 18, se aveva capacità di intendere e di volere, ma la pena è diminuita». Ai fini penali, come questa Corte ha più volte precisato, deve intendersi come capacità di intendere e di volere l'attitudine del soggetto a rappresentarsi l'evento verso il quale la sua azione è diretta, a discernere e valutarne gli effetti, ad autodeterminarsi nella scelta tra i motivi che esercitano influenza sulla sua coscienza, e quindi anche a inibirsi, frenando l'impulso

all'azione. Tale generale nozione è valida anche per i minori tra i 14 e i 18 anni, nei cui confronti, per altro, la sussistenza della capacità – anche nella provata assenza di infermità influente sullo stato di mente – non può mai essere presunta e deve in ogni caso essere accertata dal giudice, che deve a tal fine considerare il grado di sviluppo intellettuale e di formazione del carattere, la capacità di intendere l'importanza di certi valori etici e il dominio su di sé che il soggetto abbia acquisito, l'attitudine a distinguere il bene dal male, il lecito dall'illecito, e a determinare liberamente la propria condotta per motivi consci: l'evoluzione richiesta non deve per altro confondersi con una completa maturità, che si realizza di norma assai più tardi, bensì con quel grado di maturità nel campo intellettuale, etico e volitivo sufficiente a rendere il minore consapevole del disvalore sociale dell'atto e capace di determinare in relazione a esso la sua condotta.

Con il sesto motivo di ricorso viene denunciata la «violazione degli artt. 475 e 524 c.p.p. in relazione alla violazione degli artt. 624, 625 n° 761 n° 2 e 5 e artt. 626 c.p., per erronea, contraddittoria motivazione e applicazione della legge». Si censura in particolare che la Corte abbia ritenuto “sussistere il delitto di furto pluriaggravato, laddove trattavasi tutto al più di furto d'uso non punibile per carenza di querela”. La censura – redatta nei riportati succinti termini – è priva di giuridico fondamento.

Per le considerazioni che precedono, il ricorso del Pelosi deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende: somma che questa Corte, tenuto conto delle risultanze, determina in lire centomila.

Corte composta da Elio Siotto, Presidente; Consiglieri Franz Sesti, Leopoldo Moleti, Francesca Pintus, Renato De Tullio.

§ 8. *Commento alla sentenza della Corte di Cassazione.*

La Cassazione con questa sentenza rigetta il ricorso, poiché in base agli elementi di prova, delle testimonianze anche dei residenti del luogo ove è stato commesso il delitto, i quali riferirono di aver sentito voci e grida di più di due persone, ritiene il Pelosi colpevole in concorso con ignoti e valuta la possibilità all'apertura di un nuovo procedimento.

Capitolo IV

ASSERZIONI E OPINIONI AUTOREVOLI

Sommario: 1. Oriana Fallaci: “Il testimone misterioso”. – 2. Le ipotesi del delitto nel processo. – 3. Le teorie dell’omicidio al di fuori del procedimento giudiziale. – 4. Biografie filmiche su Pasolini. – 5. La ritrattazione di Giuseppe Pelosi.

§ 1. *Oriana Fallaci: “Il testimone misterioso”.*

Con irruenza e indignazione Oriana Fallaci, grande giornalista e amica sincera di Pasolini, intervenne subito per cercare di fare chiarezza sulle modalità della morte del poeta, la cui versione ufficiale suscitò presto le sue perplessità.

Sul “L’Europeo”, in particolare il 21 novembre, uscirono alcuni accalorati articoli in cui la giornalista rivelò molti particolari inquietanti raccolti da alcuni informatori che si dicevano a conoscenza dei fatti ma che poi non uscirono dall’anonimato e non vollero, o non ebbero il coraggio, di dichiarare la loro verità: «Nossignori, l’intervista col ragazzo-che-sa non appare col nome del ragazzo-che-sa. Non daremo il nome di quel ragazzo. Non ne forniremo neppure i dati somatici, nella speranza che ciò serva a non farlo riconoscere dagli assassini di Pasolini prima che la polizia possa trovarlo e interrogarlo e proteggerlo. Oltretutto la sua non è un’intervista data spontaneamente e con gioia. È un’intervista strappata, estorta pezzo per pezzo, giorno per giorno, attraverso preghiere, chiacchiere, promesse, a un poveretto sconvolto dal terrore d’essere punito da “una pistolettata in bocca”. Un poveretto che appartiene al mondo dei prostituti romani, cinquemila al colpo, dieci se va bene, e zitto sennò ti ritrovi morto anche te sul sentiero di qualche borgata. Chi ha visto il suo volto pallido di paura, i suoi occhi bagnati di angoscia, chi ha udito la sua voce disperata mentre si raccomandava: “*Tu me devi capì, cerca de capì, la verità io ce l’ho qua in bocca. E me brucia. Vorrei dirtela proprio, vorrei dirtela tutta. Ma nun ce la faccio perché quelli m’ammazzeno con ‘na pistolettata in bocca*”, si farebbe fare a pezzi prima di tradirlo. E io con lui. Costi ciò che costi, riteniamo e ritengo che non spetti a noi consegnarlo alla sua fine. A noi spetta soltanto registrare le sue frasi smozzicate, le sue ammissioni agghiaccianti, le sue piccole rivelazioni terribili, insomma la conferma che Pasolini non fu ucciso da Pelosi e basta: fu ucciso da un gruppo di teppisti che lo seguirono e gli tesero un agguato per rapinarlo o punirlo, magari su incarico altrui.

Quindi, il testimone di cui parlai la scorsa settimana aveva visto bene, luna o non luna. A me, poi, spetta anche dimostrare che tra i diritti e i doveri di un giornalista v'è quello di pubblicare un'informazione che riguarda la comunità: sia pure col dubbio di un punto interrogativo.

Prima però devo chiarire qualcosa che mi sta molto a cuore: io disprezzo chi non parla per paura, chi si nasconde dietro l'anonimato, io ritengo complice in omicidio chi assiste a un omicidio o a una qualsiasi violenza e non tenta di impedirlo e poi tace, io sputo il mio disgusto su chi vide ammazzare Pasolini e invece di corrergli in aiuto si rintanò zitto zitto nella sua baracca ad attendere che gli assassini scappassero via.

La vigliaccheria, l'omertà, l'egoismo, la stessa prudenza sono a mio avviso crimini immondi.

E aggiungo: niente, per me, è più immorale della paura. Non la paura che si prova, volenti o nolenti, ma la paura che non si vince con uno sforzo dell'anima. Però l'immoralità altrui ha un effetto delizioso su me: rafforza la mia moralità. E la mia moralità, sia personale che professionale, mi impone di non tradire la parola data a chi mi raccontò che Pasolini era stato ucciso da tre persone e non da una, e che non lo dicessi per carità, sennò "avrebbero-fatto-fuori-anche-me".

Oltretutto, le minacce mi infuriano, mi inducono a comportarmi subito nel modo opposto a quello che mi viene ordinato. Non tradire la parola data in questo caso era, ed è, un atto di umanità. Non siamo tutti uguali, non abbiamo tutti le stesse debolezze o gli stessi rigori. La persona che mi raccontò non mi assomiglia. Non è pronta a rischiare, non è pronta a pagare sebbene abbia già pagato un pochino: la sera stessa in cui seppero che non aveva taciuto, venne picchiata e minacciata. E da allora vive in una paura che, se non è pari a quella del ragazzo-che-sa, vi assomiglia molto.

Del resto, anche le persone che stanno intorno a questa persona, i suoi amici e parenti e colleghi, hanno paura. Tutti coloro che hanno udito il suo racconto, con me e oltre a me, hanno paura. E son tanti. Il testimone cui allusi la scorsa settimana non si confidò, infatti, a un individuo e basta. Per due giorni disse a un mucchio di gente ciò che aveva visto e udito. Solo quando ne capì le conseguenze, si decise a "chiudere il becco", anzi a minacciare gli stessi che aveva informato senza che

glielo chiedessero. E se baso i miei calcoli sul fatto che chiunque venga a sapere una cosa sensazionale la confida a sua volta a due o tre, concludo che esistono alcune decine di cittadini italiani a Roma in grado di fornire il nome del testimone. Perché non lo fanno? Perché hanno paura? Perché si trasmettono le minacce? Cosa c'è dietro questa lurida storia? "Chi" c'è? È così grande il rischio che corrono da fargli dimenticare un dovere civile e il bisogno di scaricarsi d'un peso greve come il nome di colui che vide? Quel nome io non lo conosco. Ogni volta che il telefono squilla spero che sia per darmi il nome. E invece mi dà solo una voce strozzata dalla paura. La centralinista dell'"Europeo" v'è così abituata che, ogni volta, mi passa la comunicazione dicendo: "è uno di quelli con la voce strozzata dalla paura". Poi me lo passa e la voce strozzata dalla paura chiede ansimando: "è proprio lei Oriana Fallaci?". E io rispondo: "Sì, sono io. Lei chi è?". E la voce: "Non posso dirglielo... ma ho da riferire che... quel delitto... Posso fidarmi?". "Sì, può fidarsi". "Guardi che per me è un rischio grosso e... Be', richiamo dopo". Dopo richiama, magari, per farfugliare il suo panico, offrire appuntamenti impossibili, innervosirsi e mi spazientisco. E, a meno che io non sappia più intuire le cose, e all'improvviso sia rimbecillita, finisco col pensare che il suo nervoso sia autentico, il suo panico sia sincero. V'è qualcosa o qualcuno che li spaventa. E, tanto per restare sul tema della paura, non credo che la paura del testimone che tace sia paura della moglie. Certi colleghi cui non è piaciuto ch'io stuzzicassi il vespaio mi fanno torto a ritenere che abbia preso per buono l'intero racconto. Il particolare delle catene e delle moquettes, per esempio, mi ha sempre lasciato perplessa, ma alla storia dello sciagurato che non vuole comprometersi per via della moglie non ho addirittura creduto. Non è lei che il testimone teme, sono coloro che terrorizzano i probabili informatori. Stanno troppo in basso o troppo in alto? Forse egli li conosce bene, ed essi conoscono bene lui. Forse egli si fece vedere quando accese la luce nella baracca. Forse essi sanno che la baracca dove si accese la luce era sua. E a proposito della luce accesa: chi ha detto che fosse luce elettrica? Avrebbe potuto essere un lume a batteria e anche una torcia elettrica. Avanti, signor testimone che ora mi legge, ce lo dica con una lettera anonima. Per rinfrescarle la memoria, intanto, io le dico che cosa ho appreso di lei: che la sua casa è a Roma e che la sua moglie è siciliana o calabrese, che ha due figli, che un suo amico è camionista o

addetto ai trasporti, che un altro è un muratore uso a costruire abusivamente “villette” all’idroscalo. La persona che mi raccontò e che io non tradisco, sennò lei la picchia, mi disse anche qualcos’altro. Fu quando esclamai: “Se costui ha paura che sua moglie scopra che era a letto con un’altra donna o una prostituta, perché non telefona alla polizia senza dare il suo nome?”, mi disse: “Perché quelli capirebbero lo stesso che a smascherarli è stato lui. Se la fanno con la droga e, quando c’è di mezzo la droga, chi canta finisce sottoterra”. Vediamo dunque perché esistono almeno numerose probabilità che abbia fatto centro riferendo una storia che era mio dovere riferire e insinuando il dubbio che la polizia ci avesse regalato una versione un po’ sbrigativa o un po’ ingenua. Vediamolo rifacendoci alle domande che io ponevo in base a un ragionamento così elementare da non andarne fieri: “Perché il Pelosi non parla e si assume tutte le responsabilità? Perché lui stesso ha messo sulla pista la polizia raccontando di avere perso un anello che nessuno fino a quel momento sapeva che fosse suo? È possibile perdere un anello durante una colluttazione? Non si darà il caso che Pelosi abbia gettato l’anello lì di proposito?”. Di proposito lo ha gettato davvero. Non solo Lo afferma il ragazzo intervistato da Mauro Volterra prima di pentirsi e gridare: “*Lasciame andà, nun sognente, nun t’ho detto gnente!*”, ma lo si deduce dal fatto che non poteva perderlo durante la colluttazione. Infatti, gli era stretto. Lo afferma la sua amica Stella Angeletti Di Martino che glielo notò e chiese di guardarlo sul proprio dito ma lui non riusciva a sfilarlo. (La notizia è di “Paese Sera”.) Lo sanno i carabinieri che sul Pelosi hanno fatto una prova e hanno concluso: “Novecentonovantanovemila casi su un milione non poteva perdere l’anello”. Quindi Pelosi imbeccò la polizia, contando sul fatto che essa ci sarebbe cascata. E la polizia ci cascò, non conoscendo la legge di gravità formulata da Newton e nota in tutte le scuole elementari come “la mela di Newton”. Sulla testa di Newton era caduta una mela, grazie alla legge di gravità. Sulla testa della polizia italiana era caduto un anello, grazie alla stessa legge di gravità. Però, mentre Newton ci aveva ragionato un po’ su, la polizia italiana non ci aveva ragionato su per niente. Era una domenica piena di sole, e con un bel ponte. Perché cercare complicazioni? Regalarsi il sospetto che Pelosi avesse voluto firmare il delitto lasciando l’anello avrebbe posto una quantità di domande difficili. Ad esempio: per quale motivo il ragazzo voleva accusarsi,

assumersi ogni responsabilità? Poteva esistere un motivo? Non c'è bisogno d'essere Newton per concludere: sì. Supponiamo infatti ch'io sia un ragazzaccio senza nulla da perdere e supponiamo ch'io viva di furtarelli, di scippi, di auto rubate e poi rivendute a pezzi, nel mondo della prostituzione e della droga. Supponiamo che io abbia un debito da saldare con quel mondo perché ho fatto uno sgarro o un errore, e che i miei compari vogliano servirsi di me per rapinare Pasolini. È già successo, a Pasolini, d'essere rapinato dai ragazzacci: più volte, e anche pochi mesi fa. Di notte Pasolini non va mai in giro con più di ventimila lire in tasca, però porta sempre con sé il libretto degli assegni. Alcuni mesi fa, il colpo degli assegni è riuscito. Pasolini voleva farsi un sandwich con due del Colosseo e, anziché in un prato, quelli l'hanno portato su un ponte. Qui, minacciandolo di buttarlo sotto, nel Tevere, gli hanno fatto firmare un assegno da 250 mila lire. (I carabinieri lo sanno, l'episodio è agli archivi.) Al Colosseo e ai giardinetti se ne parla ancora, con ammirazione e con rabbia: bravi, sì, ma perché solo duecentocinquantamila? Col libretto degli assegni potevi pretendere molto di più, tutto ciò che volevi. Il colpo va tentato di nuovo, e Pelosi ci sta. Farà da esca. Lo condurrà in un luogo sicuro, e in pochi minuti tutto sarà sistemato.»³².

§ 2. *Le ipotesi del delitto nel processo.*

“Perché è stato ucciso Pier Paolo Pasolini? Una domanda a tutt'oggi rimasta senza risposta. Solo congetture e mezze verità.” Titolo dell'articolo del giornalista Roberto Baldassarre³³: «i tre gradi di giudizio si sono svolti nell'arco di tre anni: sentenza del processo di Primo grado (26 aprile 1976); sentenza della Corte nel processo d'Appello (4 dicembre 1976); sentenza della Corte di Cassazione (26 aprile 1979). Gli avvocati di Pasolini erano Guido Calvi e Nino Marazzita³⁴, mentre l'avvocato di Pelosi fu Rocco Mangia». La prima pista è quella per cui Giuseppe Pelosi ha sempre dichiarato di esser stato lui a uccidere Pasolini, come atto di difesa per le insistenti *avances* sessuali dello scrittore.

³² Oriana Fallaci, *Il testimone misterioso*, in “L'Europeo”, 21 novembre 1975.

³³ Pubblicato in “Taxidriver.it”, 27 marzo 2022.

³⁴ Successivamente noto come giudice nella trasmissione televisiva Forum.

Una seconda ipotesi si basa sulle perizie sul corpo martoriato di Pasolini, sulle verifiche sul luogo dove si svolse il massacro, sulle asserzioni scricchiolanti di Pelosi, e su alcune dichiarazioni di testimoni (rimasti anonimi), che confermavano però fin dall'inizio che al massacro avessero partecipato più persone. Questa seconda pista investigativa iniziò a livello giornalistico, soprattutto con le inchieste di Oriana Fallaci³⁵, come ben conferma l'articolo, pubblicato sull'Espresso, "*Pasolini ucciso da due motociclisti?*" del 14 novembre 1975. Questa seconda pista, ritenuta la più logica rispetto alle altre a tutt'oggi però è ancora nebulosa. Pasolini fu chiaramente massacrato da più persone, ma per quale motivo: fu un semplice furto sfuggito di mano? I magnaccia della prostituzione omosessuale volevano dargli una lezione perché faceva troppe domande? Una spedizione punitiva partita dalle sfere alte per eliminare definitivamente Pasolini che voleva processare la DC e investigava troppo sull'Eni?

Oltre a ciò, bisogna mettere agli atti come l'agguato nello sperduto Idroscalo di Ostia possa essere stato architettato dicendo a Pasolini che gli sarebbero state restituite le pizze di *Salò o le 120 giornate di Sodoma* (1975), che qualche tempo prima erano state rubate negli studi della Technicolor. Pelosi, in questo caso, sarebbe stato un semplice accompagnatore.

§ 3. *Le teorie dell'omicidio al di fuori del procedimento giudiziale.*

La tesi più "stravagante", ma che ha comunque avuto un peso e finanche molte critiche, è quella fornita da Giuseppe Zigaina³⁶. Pittore friulano, molto amico di Pasolini, collaborò anche al suo cinema: in *Teorema* (1968) fu consulente per le pitture, e ne *Il Decameron* (1971) interpretò un monaco. Zigaina, tra il 1987 e il 1993 pubblicò tre libri: *Pasolini e la morte. Mito, alchimia e semantica del "nulla lucente"* (1987); *Pasolini tra enigma e profezia* (1989); *Pasolini e l'abiura. Il segno vivente e il poeta morto* (1993). Nel 1995 li unì in unico saggio: *Hostia. Trilogia della morte di Pier Paolo Pasolini*. Secondo Zigaina, il suo amico e collega si era fatto uccidere volutamente, costruendo anno dopo anno tutti quegli eventi che poi accadranno quella notte tra il 1° e il 2 novembre. Per edificare questa tesi, il pittore friulano ha setacciato l'opera pasoliniana

³⁵ Sul punto, cfr. Cap. IV § 1.


³⁶ Giuseppe Zigaina (Cervignano del Friuli, 2 aprile 1924 – Palmanova, 16 aprile 2015) è stato un pittore e saggista italiano.

(soprattutto a partire dal 1961) e ha rinvenuto tracce di questo percorso autodistruttivo di Pasolini: “Per esprimermi compiutamente io devo morire. La mia morte dunque, come segno linguistico, come montaggio del film della mia vita”. Tra i tanti elementi forniti da Zigaina, c’è anche il fatto che Pasolini è morto all’alba della domenica mattina nel giorno della commemorazione dei morti. La pensava già così anche Federico Zeri³⁷ che ha affermato «secondo me c’è una forte affinità tra la fine di



Pasolini e la fine del Caravaggio, perché in entrambi i casi mi sembra che questa fine sia stata inventata, sceneggiata, diretta e interpretata da loro stessi³⁸».

L’assassinio di Pasolini fu accostato anche ad un suo costante indagare su Cefis e alle relative scoperte che ne avrebbe tratto e raccontato nel libro-inchiesta “Petrolio”³⁹, la cui iniziale stesura veniva costantemente e periodicamente condivisa con l’amico intellettuale e scrittore Alberto Moravia⁴⁰.



Questo corposo romanzo avrebbe mischiato finzione e fatti reali (celati dietro pseudonimi) sugli scandali dell’Eni. Pasolini in quel periodo stava indagando approfonditamente sulla figura di Eugenio Cefis (1921-2004), ex Presidente dell’Eni che, secondo una vulgata investigativa, si riteneva uno dei mandanti della morte di Enrico Mattei (1906-1962) e la vera eminenza grigia

³⁷ Federico Zeri (Roma, 12 agosto 1921 – Mentana, 5 ottobre 1998) è stato uno storico dell’arte e critico d’arte italiano.

³⁸ L’immagine riportata di lato è un’opera di Ernest Pignon, “La nuova pietà”, realizzata in Roma, 2015.

³⁹ Petrolio è un romanzo di Pier Paolo Pasolini, rimasto incompiuto, pubblicato postumo nel 1992 da Einaudi. La prima ideazione dell’opera risale alla primavera del 1972 e su di esso Pasolini lavorerà fino alla morte, avvenuta nel 1975. Di Petrolio sono rimaste 522 pagine scandite in “Appunti” con una numerazione progressiva, che si configurano in un insieme di frammenti più o meno estesi e di soli titoli.

⁴⁰ Alberto Moravia, (Roma, 28 novembre 1907 – Roma, 26 settembre 1990), è stato uno scrittore, giornalista, sceneggiatore, saggista, drammaturgo, poeta, reporter di viaggio, critico cinematografico e politico italiano è considerato uno dei più importanti romanzieri del XX secolo, ha esplorato nelle sue opere i temi della sessualità, dell’alienazione sociale e dell’esistenzialismo.

dietro la P2⁴¹. Nel romanzo, Cefis è rappresentato dal personaggio Troya. Dal testo finale manca il capitolo Lampi sull'Eni, famoso appunto che avrebbe svelato alcuni particolari scottanti sulla morte di Enrico Mattei. Si ritiene che questo pezzo fosse stato rubato mentre i familiari di Pasolini portavano la sua salma a Casarsa, per la tumulazione; mentre altri ritengono che il capitolo non fu mai scritto.

Moravia era così affezionato a Pasolini che gli dedicò un'orazione funebre: «Abbiamo perso prima di tutto un poeta. E poeti non ce ne sono tanti nel mondo, ne nascono tre o quattro soltanto in un secolo. Quando sarà finito questo secolo, Pasolini sarà tra i pochissimi che conteranno come poeta. Il poeta dovrebbe esser sacro. La sua fine è stata al tempo stesso simile alla sua opera e dissimile da lui. Simile perché egli aveva già descritto, nella sua opera, le modalità squallide e atroci, dissimile perché egli non era uno dei suoi personaggi, bensì una figura centrale della nostra cultura, un poeta che aveva segnato un'epoca, un regista geniale, un saggista inesauribile.»⁴².

§ 4. *Biografie filmiche su Pasolini.*

Nell'enorme mole di opere incentrate sulla vita e l'opera di Pasolini, ci sono alcuni *biopic*⁴³ che meritano una particolare attenzione, anche perché sono incentrate sulla morte del poeta:

- “Pasolini, un delitto italiano” (1995) di Marco Tullio Giordana, è il primo film che cerca di ricostruire, attraverso la *fiction*, quella tragica notte.

Giordana aveva pubblicato l'anno prima un libro che raccoglieva le varie tappe delle indagini e le perizie mediche, e con il film, ascrivibile di diritto a quel coraggioso cinema d'impegno prodotto negli anni Settanta, cercava di realizzare un'opera meritoria che aiutasse a riaprire le indagini e far conoscere alle nuove generazioni il delitto. “Pasolini, un delitto italiano” ricrea l'iter investigativo e giudiziario che vede alla fine Pelosi come unico condannato, ma allo stesso tempo

⁴¹ Acronico di Propaganda Massonica due, fondata nel 1877, sciolta nel 1982 dalla Commissione parlamentare, Presidente Tina Anselmi, in quanto ritenuta organizzazione criminale.

⁴² Alberto Moravia, *Orazione funebre per Pasolini*, 5 novembre 1975.

⁴³ Genere cinematografico basato sulle vere biografie.

palesa tutti quei dubbi sull'impossibilità che ci fosse stato un solo aggressore. Pasolini lo si vede soltanto nelle immagini d'archivio.

- “Pasolini, la verità nascosta” (2012) di Federico Bruno ricostruisce l'ultimo anno di vita del poeta, dal gennaio 1975 a quella tragica notte di novembre.

Film coraggioso, fasciato da un elegante bianco e nero e preciso in tutti i particolari d'epoca, mostra come il delitto fu compiuto da più persone, e conferma che Pasolini fu attirato in trappola con la restituzione delle bobine di Salò. A interpretare lo scrittore, Alberto Testone, odontotecnico del quartiere Fidene, somigliante in modo impressionante a Pasolini.

- “La macchinazione” film (2015) di David Grieco, è tratto dall'omonimo romanzo scritto dal regista.

Grieco (1951) fece una comparsata in Teorema, per poi divenire giornalista e critico per L'Unità e co-sceneggiatore di alcuni film di Sergio Citti. Nel film (e nel libro) la tesi sul delitto è quella che l'agguato fu ordinato dall'alto, ed eseguito da bassa manovalanza criminale. A interpretare lo scrittore Massimo Ranieri⁴⁴.

Sergio Citti⁴⁵, amico e collega di P.P.P., l'8 maggio 2005 la Repubblica-Pagine Corsare, durante l'intervista dalla giornalista Anna Maria Liguori dichiara: «so che hanno rubato alcune copie dell'inchiesta che stava terminando, sono convinto che gli hanno tappato la bocca, è stato un complotto politico mafioso», bisogna riaprire le indagini.», morirà a ottobre.

Walter Veltroni⁴⁶, sul quotidiano la Stampa del 1° aprile 2010, viene pubblicata la lettera che lo stesso ha inviato al ministro della giustizia Angelino Alfano⁴⁷, per chiedere una nuova istruttoria sul delitto Pasolini.

Dacia Maraini⁴⁸, la scrittrice ospite del Festival “la via dei librai”, a Palermo 26 aprile 2021, intervistata dalla giornalista Stefania Parmeggiani di Repubblica, torna sull'omicidio dell'intellettuale per chiedere che si faccia chiarezza con gli

⁴⁴ Attore e cantante, 3 maggio 1951, Santa Lucia Napoli.

⁴⁵ Sergio Citti attore, sceneggiatore e regista, collaboratore P.P.P. 30 maggio 1933 Roma – 11 ottobre 2005 Lido di Ostia Roma.

⁴⁶ Walter Veltroni ex politico, due mandati da sindaco di Roma, giornalista, scrittore e regista.

⁴⁷ Angelino Alfano ministro della giustizia, governo Berlusconi dal 8 maggio 2008 al 27 luglio 2011.

⁴⁸ Dacia Maraini scrittrice, 13 novembre 1936 Fiesole in Toscana.

strumenti oggi a disposizione e riaprire l'inchiesta, anche se a qualcuno fa comodo che resi un enigma.

Carla Benedetti⁴⁹ ha scritto sull'Espresso 11 agosto 2013 l'articolo "Il dogma sull'omicidio Pasolini", il delitto è legato alla scomparsa di un capitolo di Petrolio, libro inchiesta sul caso Eni e Eugenio Cefis (capo della Montedison, personaggio potente e oscuro), collegato all'omicidio di Enrico Mattei⁵⁰.

Carlo Lucarelli⁵¹ Rizzoli 2015 "PPP Pasolini un segreto italiano":
troppe cose non tornano in questa storia.

È così che muore un Poeta?

Esplica la tesi del delitto politico. L'autore racconta sé stesso la sua generazione, cosa significa essere intellettuali nel clima stragista e di violenza degli anni Settanta.



§ 5. *La ritrattazione di Giuseppe Pelosi.*

Giuseppe Pelosi è tornato libero dopo l'estinzione della pena il 23 settembre 2009. Con la libertà Pelosi ritrovò anche la parola, rilasciando interviste e portando nuovi elementi a sostegno delle teorie alternative alla verità processuale sulla morte di Pasolini.

Il 7 maggio 2005 Pelosi affermò nella trasmissione televisiva della Rai Ombre sul giallo, condotta da Franca Lando Leosini⁵², in contraddizione con la sua confessione in fase processuale, di non aver partecipato di persona all'aggressione di Pasolini, ma che questa fu effettuata da tre persone, a lui sconosciute, che parlavano con accento siciliano e che si sarebbero accanite con bastoni e catene contro il poeta, dopo averlo malmenato e terrorizzato tanto da impedirgli di prestare soccorso al Pasolini.

⁴⁹ Carla Benedetti saggista e critica letteraria, docente di Letteratura Italiana all'università di Pisa. Nata nel 1952° a Empoli.

⁵⁰ Enrico Mattei 29 aprile 1906 Acqualagna provincia Pesaro Urbino – 27 ottobre 1962 Bascapè provincia Pavia, politico Democrazia Cristiana e industriale di materie petrolifere.

⁵¹ Carlo Lucarelli 26 ottobre 1960 Parma scrittore, esperto di gialli e delitti oscuri, docente universitario.

⁵² 16 marzo 1934 – Napoli, giornalista e conduttrice.

L'avvocato Nino Marazzita, presente alla trasmissione, chiederà poi formalmente la riapertura del caso alla Procura di Roma come “atto dovuto”, ma il caso riaperto verrà subito riarchiviato perché si scoprirà che Pelosi fu pagato per andare alla trasmissione.

Nel settembre 2011, nella sua autobiografia⁵³, Pelosi racconta di non aver incontrato per la prima volta Pasolini la sera del 1° novembre 1975 in Piazza dei Cinquecento, ma ammette di aver conosciuto il poeta all’inizio dell’estate e di averlo frequentato con una certa assiduità. Pino nel libro parla in termini completamente diversi di Pier Paolo Pasolini, nelle sue descrizioni Paolo non è più quella belva feroce affamata di sesso che lo voleva picchiare, sodomizzare e forse uccidere, ma lo definisce “un galantuomo”.

A giustificazione della sua reticenza e dell’essersi accollato la responsabilità dell’omicidio, Pelosi affermò di essere stato minacciato di morte assieme ai suoi genitori da parte di uno degli aggressori, e di aver pertanto atteso fino alla morte per cause naturali di questi ultimi, per poter iniziare a parlare.

Nella nuova versione, infatti, Pelosi parla di due giovani “dall’accento siciliano”, indicazione che con altre sembra collimare con le prime ipotesi degli inquirenti, i quali attribuivano complicità nel delitto ai fratelli Franco e Giuseppe Borsellino, di 13 e 15 anni, detti “bracioletta” e “braciola”, criminali comuni catanesi del Tiburtino⁵⁴ noti nel mondo della malavita, dediti al traffico di stupefacenti, tossicomani e morti di AIDS negli anni Novanta. Effettivamente il 14 febbraio 1976 i giovani furono arrestati su indicazione del maresciallo Renzo Sansone, sotto copertura tra una compagnia di delinquenti di Casal Bruciato⁵⁵ al quale Giuseppe confidò di aver partecipato al delitto Pasolini con il fratello. Tuttavia, una volta al commissariato entrambi negarono ogni addebito.

A seguito di un nuovo arresto per spaccio di droga nel 2005, Pelosi è stato affidato ai servizi sociali e ha svolto il lavoro di netturbino per il comune di Roma.

In un’intervista rilasciata al blog di Beppe Grillo nel giugno 2009, Pelosi afferma l’estraneità ai fatti del delitto Pasolini del criminale ergastolano Giuseppe Mastini⁵⁶, noto alla cronaca come “Johnny lo Zingaro”, che fu suo amico e compagno di prigionia. Mastini

⁵³ Vedi Cap. II, § 2, nota n. 11.

⁵⁴ Quartiere di Roma.

⁵⁵ Quartiere di Roma.

⁵⁶ 6 febbraio 1960 – Ponte San Pietro (BG), criminale noto con lo pseudonimo “Johnny lo Zingaro”.

era uscito dal carcere il giorno prima del delitto e non esistono prove che, per quanto leggermente claudicante, portasse anche un plantare, sul quale non è stato, ad ogni modo, trovato il suo. Inoltre, Pelosi sostenne nella prima deposizione che l'anello ritrovato fosse di sua proprietà e di averlo acquistato da un assistente di volo dell'Alitalia⁵⁷ che lo aveva precedentemente comprato negli Stati Uniti.

Una nuova inchiesta della magistratura romana sul delitto Pasolini, durata dal 2010 al 2015, si è conclusa con la richiesta di archiviazione da parte della Procura della Repubblica in quanto i nuovi reperti biologici esaminati non consentivano l'identificazione di altre persone e non potevano essere univocamente collegati all'evento delittuoso.

Delitto Pasolini, è morto Pino Pelosi il 20 luglio 2017. Il suo avvocato Nino Marazzita⁵⁸ il 21 luglio 2007 a Radio Radicale intervistato da Michele Lembo⁵⁹ dichiara: «La verità non muore con lui». Malato di tumore, è spirato nel pomeriggio l'uomo condannato in via definitiva per l'omicidio dello scrittore, poeta e regista, all'epoca Pelosi aveva 17 anni. Il legale: «convinto della sua innocenza; esistono informazioni custodite in una cassetta di sicurezza. Lui non se l'è mai sentita di diffonderle per la paura che qualcuno potesse toccare lui o i suoi familiari». L'avvocato di parte civile Nino Marazzita: «Pelosi è morto da colpevole. Purtroppo, si è portato via i segreti che soltanto lui conosceva».

Non è così invece per un altro avvocato: Alessandro Olivieri, il legale di Pelosi che lo aiutò anche a scrivere l'autobiografia: «Sono totalmente convinto della sua innocenza – dichiara, devo dire la verità: una parte delle informazioni non sono state date e sono gelosamente custodite in una cassetta di sicurezza, perché sono troppo forti. Lui non se l'è mai sentita di diffonderle per paura che qualcuno potesse toccare lui o i suoi familiari. Non nascondo che la stessa paura potrei averla io, perché è vero che la firma sul libro e i fogli che ho sono a firma di Giuseppe Pelosi, ma è anche vero che avendoli io ho sempre il timore che qualcuno possa venire a bussarmi alla porta. Quindi esiste una verità, la verità non è morta con Pino Pelosi. Ma è talmente pesante e difficile da potersi raccontare con semplicità. Vedremo, mi lascerò consigliare, parlerò con i familiari e parlerò anche con qualche altro collega per vedere come e quando tirar fuori tutto quello che so.».

⁵⁷ Ex-compagnia aerea.

⁵⁸ 2 aprile 1938 – Palmi (RC).

⁵⁹ Giornalista Radio Radicale.

Conclusioni

Ennesimo caso italiano avvolto dal mistero, forse a causa di una giustizia datata:

- il primo codice di procedura penale italiano risale al 1865, riformato nel 1913, nel 1930 e nel 1974, rinnovato nel 1989;
- il primo codice penale dell'Italia unita fu il codice penale sabaudo del 1839, seguito dal Codice Zanardelli del 1889, sostituito dal Codice Rocco del 1930, modificato per adattarlo alle esigenze della Costituzione italiana del 1948;
- il codice di procedura civile risale al 1942;
- il primo codice civile italiano fu il codice civile sabaudo del 1837, sostituito dal codice del 1865 e successivamente da quello del 1942.

Questo obbliga gli addetti alle riforme a rinnovare i suddetti testi normativi, mettendoli, *in primis*, nella condizione di parità rispetto al livello non solo comunitario ma anche internazionale e, *in secundis*, nel contesto italiano, potenziare la celerità dei processi incrementando il personale giudiziario e fornire agli inquirenti gli strumenti necessari che possano consentire loro di svolgere le indagini e le perizie eliminando le barriere degli atti secretati; per non incorrere, come nel caso Pasolini, conclusosi con tre gradi di giudizi differenti e con un unico interrogativo: chi sono i colpevoli?

La giustizia merita di essere attualizzata.

Bibliografia

- BALDASSARRE R., *Solo congetture e mezze verità*, in Taxidriver.it, 27 marzo 2022.
- BENEDETTI C., *Il dogma sull'omicidio Pasolini*, in L'Espresso, 11 agosto 2013.
- BRUNO F., *Pasolini, la verità nascosta*, 2012.
- CHIAROCORSI G., *Biografia Pier Paolo Pasolini Oscar*, in Mondadori edizione 1993.
- DE CATALDO G., *Morte di Pasolini a Ostia un mistero senza fine*, in La Repubblica, 27 febbraio 2022.
- FALLACI O., *Il testimone misterioso*, in L'Europeo, 21 novembre 1975.
- GIORDANA M.T., *Parolini, un delitto italiano*, 1995.
- GRIECO D., *La macchinazione*, 2015.
- GRILLO B., *Scagiona Giuseppe Mastini*, giugno 2009.
- LEMBO M., *Intervista a Nino Marazzita*, in Radio Radicale, 21 luglio 2007.
- LEOSINI F.L., *Intervista a Giuseppe Pelosi*, in Rai Ombre sul giallo, 7 maggio 2005.
- LO BIANCO G., RIZZA S., *Profondo nero. Mattei, De Mauro, Pasolini. Un'unica pista all'origine delle stragi di Milano*, in Chiarelettere, Milano, 2009.
- LUCARELLI C., *Pasolini un segreto italiano*, in Rizzoli, 2015.
- MORAVIA A., *Orazione funebre per Pasolini*, 5 novembre 1975.
- NALDINI N., *Breve vita di Pasolini*, in Guanda 2015.
- PARMEGGIANI S., *Intervista a Dacia Maraini*, in La Repubblica, 26 aprile 2021.
- PASOLINI P.P., *Ragazzi di vita*, in Garzanti (Gli Elefanti) 1955.
- PASOLINI P.P., *Una Vita Violenta*, in Garzanti (Gli Elefanti) 1959.
- PASOLINI P.P., *Centro studi Casarsa della Delizia*, in Archivi e Risorse, 26 aprile 1976.
- PASOLINI P.P., *Poeta delle ceneri*, in Bestemmia, Garzanti, 1993.
- PASOLINI P.P., *Uno dei tanti epiloghi*, in Garzanti, 2002.
- Sentenza Corte d'Appello Roma, 4 dicembre 1976*. Corte composta da: Ferdinando Zucconi Galli Fonseca, Presidente; Consiglieri: Almo Fratoni, Giovanni Del Basso, Maria Luisa Lanza, Marcello Vacchini.
- Sentenza della Corte di Cassazione, 26 aprile 1979*. Corte composta da Elio Siotto, Presidente; Consiglieri Franz Sesti, Leopoldo Moleti, Francesca Pintus, Renato De Tullio.
- Un giovane di borgata che è diventato assassino*, L'Unità, 3 novembre 1975.
- VELTRONI W., *Lettera al Ministero della Giustizia con la richiesta di una nuova istruttoria sul delitto di P.P.P.*, in La Stampa, 1 aprile 2010.

Ringraziamenti

Desidero ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato nella stesura della tesi con suggerimenti, critiche ed osservazioni: a loro va la mia gratitudine:

la Relatrice Prof.ssa Maura Fortunati che ha accolto la mia idea aiutandomi a realizzarla;

il personale del Polo di Imperia, Gianluigi Ceriale e Simone Mazzone che hanno saputo ascoltarmi e risolvere i miei problemi nell'*iter* amministrativo;

i colleghi e gli amici che mi hanno incoraggiato o che hanno speso parte del proprio tempo per leggere e discutere con me le bozze del lavoro, in particolare, Alessandra Moscato per il suo supporto tecnico.

Vorrei, inoltre, ringraziare le persone a me più care, la mia famiglia: il mio adorato marito Aldo, mio figlio Alain, mia nuora Simona, le mie nipotine Margherita e Carlotta.

Infine, all'ispiratore di questo mio lavoro, l'intellettuale Pier Paolo Pasolini, mio maestro di vita e di idee, tra cui il valore della libertà umana in ogni sua forma e, tra le più importanti, l'aspetto interiore ed esteriore della personalità per la realizzazione del proprio io.

Giuseppa Rita Savoia